

CLXXVI.

TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Messaggio della Corte dei conti — Votazione a scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Graduale avvezione allo Stato delle spese di cui all'articolo 272 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, e integrazione provvisoria delle deficienze nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna causate dall'applicazione della legge 15 luglio 1906, n. 383 (N. 518) — Parlano nella discussione generale il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, i senatori Mariotti G., relatore, e Di Sambuy, presidente della Commissione; il senatore Cefaly propone un ordine del giorno, il quale è accettato dal Governo, ed approvato — Parimenti è approvato un ordine del giorno della Commissione, consentito dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Chiusa la discussione generale, si approvano l'art. 1, dopo osservazioni dei senatori Astengo, Mariotti G., relatore, e del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, l'art. 2 dopo un discorso del senatore Casana, cui risponde il ministro dell'interno, senza discussione gli articoli 3 e 4, il 5, dopo chiarimenti chiesti dal senatore Astengo e dati dal ministro dell'interno, e infine senza osservazioni l'art. 6, ultimo del progetto — Si annunzia una domanda d'interpellanza del senatore Pisa al ministro dell'istruzione pubblica, sul ritardato compenso ai professori delle Regie Scuole tecniche per l'insegnamento nelle sezioni aggiunte a Milano — Il Senato ne consente l'immediato svolgimento — Discorso del senatore Pisa e risposta del ministro dell'istruzione pubblica — L'interpellanza è esaurita — Si discute il disegno di legge: « Ampliamento e miglioramento dei servizi postali, telegrafici e telefonici » (N. 515) — Il senatore Sani riferisce sul disegno di legge — Aperta la discussione generale, parlano il senatore Blaserna, il ministro delle poste e dei telegrafi, e il relatore, senatore Sani — Chiusa la discussione generale, si approvano senza osservazioni tutti gli articoli del disegno di legge — Comunicazione — Chiusura di votazione — Approvazione dei disegni di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civile di Ostuni (N. 464); « Tombola telegrafica a favore della Società " Pro Infantia " di Roma e dell'Ospedale di Pesaro » (N. 448); « Trattato di commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Serbia il 14 gennaio 1906 » (N. 505); « Approvazione del trattato di commercio stipulato fra l'Italia e la Romania il 5 dicembre 1906 » (N. 506); « Approvazione del trattato di commercio e di amicizia fra l'Italia e l'Etiopia firmato ad Addis-Abeba il 31 luglio 1906 » (N. 507) — Risultato di votazione — Votazione a scrutinio segreto, sua chiusura e risultato — Il Senato è convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, il ministro della guerra, della pubblica istruzione, delle poste e dei telegrafi, d'agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, degli affari esteri.

MELODIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia, di dar lettura di un messaggio del Presidente della Corte dei conti.

MELODIA, *segretario*, legge:

« Roma, 21 marzo 1897.

« In esecuzione al disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, ho l'onore di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella 1^a quindicina del mese di marzo 1907.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

- Diminuzione del dazio sul petrolio;
- Provvedimenti a favore dei militari del Corpo Reale equipaggi;
- Provvedimenti per l'Istituto di S. Spirito in Sassia e ospedali riuniti di Roma;
- Istituzione di un Acquario nell'isola dei Ciclopi;
- Condizioni pel pagamento dei sussidi di cui godono alcuni comuni dell'Umbria a vantaggio delle loro Scuole medie;
- Modificazioni al ruolo organico del personale addetto al servizio geodinamico;
- Aumento della dotazione della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 1906-1907;
- Approvazione di eccedenze d'impegni e di maggiori assegnazioni riguardanti stati di previsione e conti consuntivi dei Ministeri delle

finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, della guerra, della marina, di agricoltura, industria e commercio, di grazia, giustizia e dei culti, e dell'interno.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di voler procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale. PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Graduale avocazione allo Stato delle spese di cui all'articolo 272 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1889, N. 5921, e integrazione provvisoria delle deficienze nei bilanci nei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, causate dall'applicazione della legge 15 luglio 1906, n. 383 ». (N. 518).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Graduale avocazione allo Stato delle spese di cui all'art. 272 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, e integrazione provvisoria delle deficienze nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, causate dall'applicazione della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 518).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono in dovere, perchè non nasca equivoco, di chiarire un punto, nel quale io non sono d'accordo con l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale. Questi, nell'ultima parte della sua relazione, sostiene che, nella parola casermaggio per i reali carabinieri, si deve intendere compreso anche l'affitto delle caserme. Egli adduce, a sostegno della sua tesi, una dichiarazione che, nell'altro ramo del Parlamento, quando si discusse la legge comunale e provinciale, cioè nel 1888, sarebbe stata fatta dal relatore di quella Commissione.

L'onor. relatore, per avvalorare il suo argomento, aggiunge che, siccome io facevo parte della detta Commissione, e non protestai contro siffatte dichiarazioni, debesi ritenere che io fossi dello stesso avviso.

In verità, se ogni volta che un deputato presente ad un discorso, dovesse intendersi aderente alle dichiarazioni in esso fatte, sol perchè non protesti, le discussioni parlamentari diventerebbero molto difficili. (*Approvazioni*).

Devo quindi esporre le ragioni per cui ritengo questa interpretazione assolutamente inaccettabile.

In primo luogo, allorché approvata dalla Camera la legge comunale e provinciale, venne in discussione in Senato, fu sollevata esplicitamente, con la presentazione di un ordine del giorno, questa questione, se cioè la spesa di affitto delle caserme fosse compresa fra quelle che, per l'art. 272, passavano a carico dello Stato. Ed il ministro del tempo, l'onorevole Crispi, dichiarò anche esplicitamente, che il Governo non intendeva che vi fosse compresa, e pregò i proponenti di ritirare qualunque proposta fatta in questo senso, al che tutti gli oratori aderirono, riconoscendo che quella era l'interpretazione vera.

Ma questa sarebbe storia antica, e veniamo a quella di oggi.

Quando si presentò questo disegno di legge, il quale non parla più di casermaggio nei due sensi, cui accenna l'onor. relatore, ma parla di *Casermaggio* per i carabinieri, e circa le spese di pubblica sicurezza si riferisce soltanto a tutte quelle poste a carico dei comuni, quando fu presentato questo disegno di legge, dicevo, la Commissione nominata dall'altro ramo del Parlamento esaminò di proposito la questione e interpellò formalmente i ministri, i quali risposero per iscritto e oralmente.

E nella risposta scritta, che io mandai in nome del Governo, esclusi nel modo più assoluto che nel disegno di legge presentato potessero comprendersi le caserme dei carabinieri, ed esclusi del pari ogni proposta di estendere la portata della legge. Del resto che la spesa dell'affitto delle caserme non fosse compresa in questo disegno di legge, risultava anche dal fatto che i calcoli finanziari che avevo esibito la escludevano espressamente; conchiusi che se io fossi stato messo nel bivio, o di accet-

tare questa aggiunta che aumentava l'onere di più di 4 milioni all'anno, o di ritirare la legge, mi sarei attenuto a questo secondo partito. Intervenuto in seno alla Commissione, ripetei le stesse dichiarazioni.

La Commissione allora esaminò lungamente la questione, ed il relatore in nome di essa espose alla Camera tutte le ragioni per le quali non si doveva intendere assolutamente compreso l'affitto delle caserme nelle spese, che per effetto di questa legge passano a carico dello Stato.

Nè basta. La questione fu sollevata di nuovo nella pubblica discussione, mediante un emendamento, nel senso di aggiungere alla legge l'avocazione della spesa per le caserme, proposto da 23 deputati, ed al quale mi opposi, pregando i proponenti di ritirarlo. Essi non vollero farlo; onde procedutosi alla sua votazione, la Camera, a grandissima maggioranza, lo respinse, confermando così, in modo da eliminare qualsiasi dubbio, quale dovesse ritenersi il significato di questa disposizione.

Io questo ho voluto dire ad evitare che alcune frasi contenute in proposito nella relazione, avessero potuto probabilmente, ove io non avessi interloquuto, dar luogo ad una serie di liti, in modo da far sì che questa legge, destinata a beneficio delle provincie, venisse a ricadere invece a beneficio degli avvocati delle provincie stesse. (*ilarità*).

Una lite in argomento sarebbe veramente insostenibile; ma si può presumere che in molte provincie non mancherebbe qualche zelante avvocato che ne assumesse il patrocinio. Questa è la ragione, ripeto, per la quale ho ritenuto necessario di fare tali dichiarazioni.

MARIOTTI G. *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI G., *relatore*. Avvocato gratuito delle provincie, debbo una breve risposta all'onor. Presidente del Consiglio, che ha attribuito a me solo l'interpretazione che la mia povera relazione dà dell'art. 1° del disegno di legge.

Essa non è soltanto cosa mia; è l'interpretazione unanime dell'intera Commissione, la quale si onora di avere a presidente un illustre senatore che, in questa stessa aula, nella memoranda discussione del 4 dicembre 1888, aveva presentato, appunto a proposito delle caserme

dei carabinieri, un emendamento all' art. 272, e poi lo ritirò, ritenendolo superfluo, giacchè nell'articolo le caserme già erano indubbiamente comprese.

L'art. 272 della legge comunale e provinciale del 1889 ha una lunghissima storia, forse anche troppo lunga; una storia che cammina per lunghi anni prima che l'articolo sia sancito in legge; una storia dolorosissima di sospensioni e di ritardi che corre quasi per vent'anni dopo che la legge già era stata promulgata. Ma per interpretare davvero quell'articolo bisogna conoscere come esso sia nato. E quando, in una recente relazione, presentata all'altro ramo del Parlamento, si dice che le caserme non erano comprese nell'art. 272 si cade in evidente errore.

L'art. 272 ha la sua origine in due splendide relazioni presentate alla Camera dei deputati nella XV e nella XVI legislatura: la prima presentata il 14 giugno 1884 da una Commissione di 18 deputati, di cui fu presidente l'onorevole Di Rudinì, relatore l'onor. Lacava e membro autorevolissimo l'attuale presidente del Consiglio; la seconda, opera di altra Commissione di cui fu ancora gran parte l'onor. Giolitti, presentata il 18 maggio 1888, quando caduti gli antichi disegni di legge per il chiudersi delle sessioni e per il finire delle legislature, ne fu presentato uno nuovo dall'onor. Crispi. Ed in quelle belle, ampie ed accuratissime relazioni è stato precisato il significato vero dell'art. 272 e la portata finanziaria di esso.

Nella relazione del 18 maggio 1888 (e cito l'ultima perchè è quella in base alla quale la Camera, due mesi dopo, votò) si dice che la Commissione « propone, annuente il ministro, che passino allo Stato, a cominciare dal 1º gennaio 1894:

« e) le spese ordinate dalla legge 20 marzo 1865, allegato A sulla pubblica sicurezza, relative al personale e casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza »;

« f) le spese pel casermaggio dei Reali carabinieri ».

Poi, terminato il non lungo elenco delle altre spese che dai bilanci delle provincie e dei comuni dovevano passare a quello dello Stato, soggiunge: « Da una nota ricevuta dalla Direzione generale della statistica le spese so-

pradette pel 1885 sono distribuite nel seguente modo :

Provincie.

« Spese pel mobilio degli uffici di prefettura ecc. L. 411,691

« Spese per i Reali carabinieri (comprese L. 241,482 straordinarie) 4,094,191

« Spese relative all'ispezione delle scuole elementari, nonchè per pensioni ad allievi ed allieve nelle scuole normali 143,976

In tutto per le provincie L. 4,649,858

Seguono poi le spese dei comuni per lire 7,005,089, formando così uno sgravio complessivo, fra comuni e provincie, di L. 11,654,947.

Dunque le « spese di casermaggio dei Reali carabinieri » che la Commissione parlamentare proponeva di togliere dal bilancio delle provincie per passarle a quello dello Stato, ammontavano allora (comprese L. 241,482 di spese straordinarie) a L. 4,094,191; ma il casermaggio, come lo si vorrebbe inteso ora, non ha mai importato più di un milione e mezzo; quindi, dentro questa somma dei 4,094,191 vi sono compresi indubbiamente gli affitti delle caserme.

Tuttavia mi restava ancora qualche dubbio, e sono andato a ricercare nei volumi della nostra ricca biblioteca, e vi ho trovato uno studio accuratissimo sui bilanci provinciali per l'anno 1885, un prezioso volume pubblicato a cura della Direzione generale della statistica negli ultimi mesi nel 1887, cioè poco prima che uscisse la citata relazione parlamentare 18 maggio 1888.

In esso, provincia per provincia, categoria per categoria, articolo per articolo, sono indicate tutte le spese preventivate dalle singole provincie nei bilanci per il 1885; e, infine, sono poi riassunti, per ogni articolo, gli stanziamenti complessivi per tutte le provincie del Regno.

Nella categoria 6ª (*Sicurezza pubblica*) sono indicate le spese obbligatorie per i Reali carabinieri, e sono così suddivise:

« Spese delle caserme L. 2,266,798

« Appalto degli effetti di casermaggio » 1,376,057

« Concorso pel comando della legione » 209,854

Queste somme, insieme riunite, importano lire 3,852,709; ma in questa cifra non sono comprese le spese straordinarie, le quali appaiono poi più innanzi, alla categoria 6^a delle spese straordinarie obbligatorie, e proprio in quella precisa somma di lire 241,432, che ci è enunciata dalla relazione parlamentare del 18 maggio 1888.

Si viene, così, a formare precisamente quella somma di lire 4,094,191, della quale la Commissione presieduta dall'onor. Miceli (di cui è così vivo in quest'aula il rimpianto) voleva si esonerassero le provincie, le cui condizioni finanziarie erano allora descritte a così foschi colori dagli onorevoli Lacava e Giolitti e dagli altri commissari.

La Camera accettò questa proposta in un articolo del disegno di legge, che divenne poi il 272 del nuovo testo unico. In esso fu inserita quella precisa locuzione « spese di casermaggio dei RR. carabinieri » che già abbiamo vista adottata e spiegata nella relazione parlamentare; e nello stesso articolo, alla lettera precedente, si era detto: « spese di casermaggio per le guardie di pubblica sicurezza ».

A quest'ultima locuzione — già lo abbiamo ampiamente dimostrato nella nostra relazione — si dava prima, si dette allora, e si dà oggi, il significato di spese per i locali e per gli effetti di casermaggio.

Quindi allora la Camera, seguendo la Commissione, ha dato alle due locuzioni identiche dello stesso articolo, identico significato.

Credo che oggi non si possa dare ad esse un significato diverso, molto più che fortunatamente le espressioni usate dal disegno di legge, che abbiamo dinanzi a noi, sono identiche a quelle della legge del 1889.

Ecco perchè unanime la Commissione ha ritenuto che la legge si debba interpretare così; ecco perchè unanime la Commissione ritiene che non sia necessario alcun emendamento al nuovo disegno di legge perchè sia mantenuto alle provincie quello che generosamente è stato loro concesso nel 1888, auspice l'attuale Presidente del Consiglio e gli altri onorandi uomini che fecero parte di quelle antiche benemerite Commissioni parlamentari.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quando fu proposta la sospensione dell'articolo 272, il Ministero nella sua relazione ministeriale, dichiarò allora esplicitamente che per interpretazione costante da esso sostenuta innanzi al Senato dapprima, e seguita dopo, non si era inteso mai in tutte le circolari del Ministero della guerra, in tutti i decreti, che le parole *casermaggio dei RR. Carabinieri* comprendessero il fitto delle caserme.

Io tengo a far ben chiaramente questa dichiarazione, perchè, come ho dianzi detto, davanti all'altro ramo de Parlamento fu ponderatamente discusso, se si dovesse o no comprendervi la spesa per le caserme; e la Camera, come la Commissione, riconobbero che non si dovesse ritenerla compresa, respingendo alla quasi unanimità la proposta da alcuni fatta in senso contrario. Io credo che le dichiarazioni fatte dall'Ufficio centrale, non potranno avere alcun effetto innanzi ai tribunali, quando per avventura questi fossero chiamati a pronunciarsi in proposito, di fronte alle dichiarazioni fatte dal ministro proponente, tanto nel 1888, quanto negli anni seguenti; alle dichiarazioni fatte dal Ministero successivo, che sospese la legge; alle dichiarazioni fatte dal Ministero attuale davanti la Commissione, e registrate negli atti della Commissione stessa; alle dichiarazioni della Commissione della Camera che la pretesa interpretazione non era la vera, ed alla votazione esplicita, infine, della Camera che la respingeva. A me sembra, in vero, che l'opinione di un relatore o dell'Ufficio centrale del Senato non possa avere per effetto di modificare una interpretazione costantemente seguita per molti e molti anni, e cui non contraddice altro, se non una dichiarazione improvvisata di un deputato, nell'altro ramo del Parlamento.

Io non credo che le interpretazioni delle leggi possano andarsi a ricercare nell'opinione di un singolo individuo, da nessuno autorizzato ad esprimerla. (*Approvazioni*).

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Non sulla sola dichiarazione improvvisata di un relatore dinanzi alla Camera noi basiamo la nostra interpretazione ma su tutti gli atti che hanno preparato l'art. 272. D'altra parte, non chie-

diamo nessuna modificazione all' articolo della legge.

L' articolo resta quello che è; quello che lo hanno fatto le autorevoli Commissioni parlamentari, che lo hanno proposto, i deputati e i senatori che lo hanno approvato.

Io spero che non ne vengano liti, quelle liti a cui accenna il Presidente del Consiglio. Egli nelle comunicazioni fatte all' altro ramo del Parlamento ha dichiarato che se le condizioni buone delle finanze nei futuri esercizi continueranno a progredire, come tutti auguriamo, si studieranno altri mezzi per venire in aiuto alle provincie e ai comuni; ed io son certo che in breve termine il Presidente del Consiglio studierà questi mezzi, e senza dubbio troverà che l' interpretazione esatta dell' articolo, come noi l' abbiamo indicata, sarà uno dei migliori e dei più graditi aiuti che possano venire alle provincie italiane.

Non bisogna dimenticare che le provincie gravano i loro tributi, che pur troppo vanno ogni dì aumentando, solo sopra una classe di cittadini; che le provincie sono ridotte allo stremo e che alcune di esse già hanno dovuto far punto e dare ai creditori una somma ben minore di quella che erano obbligate a pagare. Davanti a questo desolante spettacolo di comuni e provincie che non possono in alcun modo far fronte ai loro impegni, mentre lo Stato ogni anno migliora i suoi bilanci, sono certo che il Presidente del Consiglio, che è stato il primo e principale autore delle disposizioni benefiche dell' art. 272, saprà dare ad esse la massima estensione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. Tengo a dichiarare che io feci parte di quella Commissione, ma essendo essa composta di 18 membri, non se ne può attribuire a me tutto il merito; io non ne ho che la diciottesima parte (*ilarità*).

Io non nego che si possa in seguito, a misura che le condizioni del bilancio miglioreranno, venire in aiuto ulteriore delle provincie e dei comuni; questo anzi è il proposito del Governo; ma ciò che io trovo non opportuno è di incoraggiare delle liti, che evidentemente

non faranno che gravare le provincie di spese inutili.

Qui ci troviamo di fronte a una dichiarazione recisa, fatta dal Governo quando presentò il disegno di legge all' altra Camera, dichiarazione ripetuta innanzi la Commissione di quel ramo del Parlamento, nel senso che il Governo, piuttosto che erogare questi altri quattro milioni, avrebbe ritirato il disegno di legge, perchè la responsabilità della finanza spetta al Governo, e di 4 milioni annui di più in questo momento non potevamo disporre.

Di fronte a queste dichiarazioni, accettate dalla Commissione della Camera dei deputati, espresse esplicitamente innanzi alla Camera stessa, e da questa condivisa con voto quasi unanime, il venire a dire oggi che *per via di interpretazione* si possa ritenere che lo Stato debba pagare questi 4 milioni, è affermazione questa che non potrei accettare. Se l' Ufficio centrale anzi proponesse un ordine del giorno in questo senso, pregherei il Senato di respingerlo, perchè credo che non sia ammissibile far sorgere, per via di interpretazione di un articolo di legge in discussione (e che fu già dall' altro ramo del Parlamento in modo formale ed esplicito interpretato nel senso opposto) un gran numero di liti che, lo ripeto, non potrebbero essere se non un disastro, invece di un aiuto, per gli enti locali.

DI SAMBUY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY, *presidente della Commissione*. Io posso completamente rassicurare il Presidente del Consiglio sulle intenzioni che per un momento pare abbia potuto supporre animassero la Commissione o qualcuno dei suoi componenti. Si persuada che da questo banco, nessuno intende creare difficoltà, e tanto meno vuol sia aperto il valico alle liti. A nessuno dei membri della Commissione poteva sorgere un simile pensiero, e nessuno lo avrebbe accolto, tanto meno sarebbe per incoraggiarlo.

Però, onor. Presidente del Consiglio, ella disse or ora che a circa 4,000,000, salirebbero gli oneri dello Stato rimborsando la spesa delle caserme. Perdoni, ma questa differenza per i locali di casermaggio non importa tanto...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. Ho fatto lo spoglio dei bilanci dei prefetti ed ho riscontrato che sono 4,000,000,

senza tener conto ancora di altre spese per i locali di proprietà delle provincie.

DI SAMBUY. Io affermo che le spese delle caserme superano di poco i 2,000,000; ma quando con i 4,000,000 si evitasse ogni pericolo delle liti paventate dall'onor. ministro, essendo indiscutibile che questi 4,000,000 riddonderebbero a beneficio di tutto il paese si potrebbe nelle migliori condizioni nostre...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La Camera ha votato in senso opposto, ed io non ho il diritto di andare contro il voto della Camera.

DI SAMBUY. Lasciamo dunque la questione impregiudicata. Osservi però il Senato che le esplicite dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio, per nulla cambiano la situazione delle cose. Ed infatti la Commissione non è venuta con nessun emendamento a modificare la legge. Anzi l'egregio relatore senatore Mariotti, colla magistrale relazione, che per profonda conoscenza delle nostre leggi, ha, in poco d'ora, potuto estendere, relazione che è la monografia dei tormenti dovuti applicare dallo Stato agli enti locali, propone la legge all'approvazione del Senato colle seguenti parole:

« Per queste considerazioni e perchè non si ritardino neppure di un giorno provvidenze urgenti e desideratissime a favore di provincie e comuni ormai ridotti allo stremo, la vostra Commissione, signori senatori, raccomanda vivamente al vostro voto il disegno di legge negli stessi termini precisi in cui fu votato dalla Camera dei deputati ».

Dunque, favorevoli alla legge; che cosa rimane? Rimane fra il Governo e la Commissione una differenza di interpretazione, o forse solo di apprezzamento...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Propongano un emendamento ed il Senato si pronunzierà. Perchè dobbiamo fare una legge nella quale non siamo d'accordo circa il suo significato?

DI SAMBUY. Non presentammo emendamenti per non intralciare in alcun modo l'andamento di questa legge che, anche imperfetta, è però un vantaggio per i comuni e per le provincie. Piccolo vantaggio, ma che apre una strada, la quale, come dice il relatore, è desideratissima, come quella che deve sgombrare la via a successivi miglioramenti; epperò presentammo un

ordine del giorno che dia fede ai comuni e alle provincie di un migliore avvenire.

Ella, onorevole Presidente del Consiglio, desidera che noi rinunciemo alle nostre convinzioni, le quali sono, più delle sue, vantaggiose alle provincie. Lo ripeto, non compromettiamo in nessun modo la legge e la raccomandiamo invece ai voti del Senato; ma santo Dio! troppo spesso accade che si debbano votare in fretta e furia le leggi, vuoi per l'approssimarsi del Natale, vuoi per i calori del luglio, e allora non si possono pacatamente studiare e non si possono seriamente modificare.

Pur troppo in Italia si fanno molte leggi in furia e fretta e ci è giuocoforza prenderle come sono, lasciando al tempo di accomodare le cose.

Ma vediamo quali sono, non già le modificazioni, ma solo le interpretazioni alle quali il Presidente del Consiglio non vuole assolutamente aderire.

Sono due. Noi possiamo conservare le nostre rispettive opinioni, il che non toglie che la legge venga approvata sì e come ci fu mandata dall'altro ramo del Parlamento.

La prima, non dirò più neanche difficoltà, per non suscitare nel Presidente del Consiglio il pensiero di una minaccia di guerra che non abbiamo nessuna intenzione di muovere...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Preferirei una guerra, almeno si viene ad una risoluzione!

DI SAMBUY. La risoluzione la troverà il Presidente del Consiglio nelle future leggi che proporrà e che ha già anzi preannunziate, per potere, a misura che le finanze dello Stato si troveranno in condizioni migliori, farne beneficiare l'intero Paese.

Dunque le questioni erano: il mobilio...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questa è definita: sono le caserme dei carabinieri il punto di divergenza.

DI SAMBUY. Per il mobilio delle prefetture mi permetto di dire una parola che non compromette nulla. C'era la legge del 1902 che stabiliva persino come si doveva rimborsare alle provincie la spesa del mobilio delle prefetture, che dalle provincie era stato pagato al Governo.

Ora tutti sanno che se allora quelle spese erano minori, perchè i prefetti non ottenevano facilmente dal Governo quanto ora ottengono

più liberalmente dalle Deputazioni provinciali, ora le cose sono mutate alquanto.

Vi sono delle provincie che ci avvertono: badate che non bisogna lasciare l'articolo primo quale è (e noi lo lasciamo quale è) perchè ci si faranno perdere somme rilevanti per il mobilio, mentre il vantaggio che trarremo dalla legge attuale, col gravame delle caserme, sarà insignificante.

Ma, dice il Presidente del Consiglio, è molto più importante l'altra questione del casermaggio.

Qui devo chiedere il permesso di dire una parola per fatto personale. Il Presidente del Consiglio ha affermato che nel 1888 in quest'Aula si era ritirato l'emendamento proposto, per definire che col casermaggio si doveva intendere altresì la spesa delle caserme, riconoscendo giusta l'interpretazione data dall'onor. Crispi; ora siccome io, appunto, avevo proposto in quella discussione un emendamento nel quale aggiungevo alla lettera e) dell'articolo 79, diventato 272, la parola «alloggio» a quella di «casermaggio», debbo dichiarare che non ritirai questo emendamento per aver riconosciuto, come suppone il Presidente del Consiglio, giusta e vera l'interpretazione dell'onor. Crispi; ma ritirai in blocco tutti gli emendamenti da me proposti alla legge comunale e provinciale, perchè vedevo che il Senato non era in buona disposizione per discutere a fondo quella legge in ogni suo particolare.

Ma lasciamo questo fatto personale. Pur troppo debbo riconoscere che il Governo è assolutamente inesorabile nel mantenere quanto è stato votato dalla Camera dei deputati. Ed allora si allieti del non aver noi nulla modificato; la nostra era una forma di raccomandazione, di motivazione, che ha la sua esatta espressione nell'ordine del giorno, in cui domandiamo al Governo di esser più benevolo colle provincie, non appena le finanze dello Stato lo permetteranno. Non c'è altra ragione nel nostro ordine del giorno: le convinzioni della Commissione, possono rimanere quali erano; ma questo non modifica per nulla lo stato delle cose. D'altronde, osservi l'onor. Presidente del Consiglio che, come tutti noi siamo disinteressati in questa questione — ed io più di tutti poichè non sono neanche più consigliere provinciale — noi raccomandiamo specialmente le

provincie al suo sguardo benigno, e ciò facciamo nel suo interesse.

Abbia la gloria di sgravare le provincie oberate e in modo che possa averne vanto presso la nobile provincia che presiede e così portare un beneficio all'Italia intera. (*Bene*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vi sono due questioni completamente separate: quella sollevata dal relatore e quella che trattò ultimamente il senatore Di Sambuy, vale a dire, se sia opportuno od urgente venire, con altre leggi, in ulteriore aiuto delle provincie.

Su questo ultimo punto, l'ho dichiarato già, io credo che uno dei doveri che avremo, appena la condizione del bilancio lo consentirà — e speriamo presto — sarà quello di venire ancora in aiuto delle provincie. E sono talmente in quest'ordine di idee, che dichiaro fin d'ora di non avere difficoltà di accettare l'ordine del giorno, proposto dall'Ufficio centrale, il quale dice:

« Il Senato del Regno, lieto che le migliorate condizioni finanziarie dello Stato consentano l'attuazione dell'art. 272 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889;

« Confida che il Governo del Re vorrà, in attesa di più radicali riforme nell'interesse degli enti locali, prendere in considerazione le ristrettezze finanziarie delle provincie oberate da ognor crescenti spese obbligatorie di molto superiori alla loro capacità tributaria ».

Non ho difficoltà, ripeto, di accettare quest'ordine del giorno, il quale indica la convenienza di continuare nella intrapresa via di sgravi.

Ma circa l'altra questione non posso accettare alcun temperamento o transazione, perchè ci troviamo di fronte ad un testo di legge presentato dal Governo, con l'esplicita dichiarazione che non conteneva la spesa per le caserme; ciò che veniva confermato dagli allegati trasmessi dal Ministero alla Camera. La Commissione della Camera esaminò la questione, e propose di ritenere escluse le spese per le caserme. Venuto il progetto alla Camera dei deputati, si propose da 23 deputati un emendamento per includerle invece. Il Governo si

oppose a questo emendamento, e pregò i proponenti di ritirarlo; essi insistettero, e venutosi ai voti, la Camera, ad immensa maggioranza, lo respinse.

Dopo di ciò la Commissione ora mette innanzi un argomento, per sostenere che in questa legge le caserme sono comprese. In qual modo io potrei inscrivere in bilancio questi 4 milioni? Lasciamo da parte che in questo momento le condizioni delle finanze neppure lo consentono, ma io di fronte alla dichiarazione esplicita della Camera, ed al voto della Camera stessa, non posso assolutamente farlo.

Quindi che avverrà? Che se rimarrà ferma l'interpretazione data dal relatore della Commissione, avremo una serie di liti tra le provincie e lo Stato: le provincie invocheranno dinanzi ai tribunali l'interpretazione della Commissione del Senato, e lo Stato la legge qual'è stata approvata dalla Camera. Io non credo sia bene che nel votare le leggi si vada avanti con questi dubbi d'interpretazione. Purtroppo le leggi, per quanto si cerchi di farle chiare, lasciano sempre adito alle liti; ma farle di proposito, in modo da promuovere delle controversie, mi pare cosa non conveniente.

Desidererei quindi che venisse fatta piuttosto una proposta esplicita, cosicchè il Senato potesse manifestamente dichiarare se accetti o meno questa interpretazione; perchè avere una legge votata dai due rami del Parlamento, ma con interpretazione diversa, non è ammissibile.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Ad evitare ogni equivoco, a me pare assolutamente necessario che il Senato si pronunci. E, giusta la richiesta fatta dal Presidente del Consiglio, mi permetto di presentare il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, passa alla discussione degli articoli ».

MARIOTTI G., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI G. *relatore*. Noi non intendevamo in alcun modo di modificare la legge; nè d'altra parte credo che il voto che possa prendere oggi il Senato possa modificare il significato di quanto fu votato dalla Camera e dal Senato venti anni addietro.

Ad ogni modo dichiaro, anche a nome della Commissione, che accettiamo le dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio; che cioè tra i primi provvedimenti che egli cercherà di proporre, ve ne sarà qualcuno che tenderà a sollevare le provincie da questa spesa delle caserme che diventa, per nuovi continui aumenti, sempre più gravosa.

PRESIDENTE. Il senatore Cefaly ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato prendendo atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, passa alla discussione degli articoli ».

Il Presidente del Consiglio accetta quest'ordine del giorno?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lo accetto.

MARIOTTI G., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI G., *relatore*. La Commissione vota essa pure l'ordine del giorno, prendendo atto degli affidamenti dati dal Presidente del Consiglio di provvedere al più presto possibile all'avvenire delle provincie (*Commenti*).

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'ordine del giorno. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Do ora lettura dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione:

« Il Senato del Regno, lieto che le migliorate condizioni finanziarie dello Stato consentano l'attuazione dell'art. 272 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889;

« confida che il Governo del Re, vorrà in attesa di più radicali riforme, nell'interesse degli enti locali, prendere in considerazione le ristrettezze finanziarie delle provincie oberate da ognor crescenti spese obbligatorie di molto superiori alla loro capacità tributaria ».

Pongo ai voti quest'ordine del giorno, accettato dal Governo. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ora passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1907 i comuni sono esonerati dalle spese poste a loro carico per le sedi dei tribunali, delle Corti di assise e delle preture

e per l'indennità di alloggio ai pretori, e le provincie sono esonerate dalle spese per il mobilio delle prefetture e delle sottoprefetture e degli alloggi dei prefetti e sottoprefetti. Quest'ultima esenzione è vincolata alla condizione che le provincie cedano allo Stato il mobilio ora in dotazione dei detti uffici e alloggi.

Dal 1° luglio 1908 sarà assunta per metà dallo Stato la spesa ora a carico dei comuni per le spese di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 30 e 52 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321, e quella posta a carico delle provincie per il casermaggio dei reali carabinieri e per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali.

Col 1° luglio 1909 tali spese passeranno per intero a carico dello Stato.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Vorrei chiedere uno schiarimento alla Commissione e al Presidente del Consiglio. In qualche provincia, dove forse in altri tempi le condizioni economiche erano migliori delle attuali, vi è anche dell'argenteria.

Ora domando: quest'argenteria viene compresa nel mobilio che va ceduto allo Stato? Io credo di no, ma desidererei un chiarimento su questo proposito.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io non mi credo autorizzato a far da interprete delle leggi: l'interpretazione dovranno darla, qualora sorgessero contestazioni, i tribunali. Io non mi ritengo facultato a dichiarare se una legge debba intendersi in un modo, piuttosto che in un altro, nè sarei propenso ad accettare, qualora lo si proponesse, un emendamento.

Certo io, come ministro dell'interno, non ho alcuna predisposizione ostile alle provincie, e largheggerò moltissimo nell'esecuzione della legge stessa; ma una interpretazione di essa non mi sento oggi autorizzato a darla.

MARIOTTI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI G., *relatore*. La Commissione non ha creduto di affrontare la questione della proprietà dei mobili nel senso di proporre un emen-

damento a ciò che era già stato votato dalla Camera. Parve alla Commissione che non fosse opportuno ritardare di qualche mese, e forse anche mettere in pericolo l'approvazione definitiva di una legge altamente benefica, che segna un passo molto vigoroso sopra una via nuova nei rapporti di finanza fra lo Stato e gli enti locali. Tuttavia la Commissione crede di dover fare una raccomandazione al Governo e soprattutto al ministro dell'istruzione pubblica.

Nelle sedi delle prefetture, in alcune specialmente, che sono situate in palazzi storici e insigni per pregi artistici, vi sono mobili che da tempo antico erano nei palazzi stessi, e che contribuiscono a rendere più interessanti e pregevoli quegli antichi edifici; mobili che le provincie hanno comperati, pagandoli al Governo, nel 1865, e che oggi il Governo si riprende gratuitamente.

Sarebbe bene che quei mobili non fossero distaccati dai palazzi a cui sono destinati, a meno che non si trasportassero nelle gallerie e nei musei della stessa città in cui ora si trovano. La Commissione raccomanda che si abbia uno speciale riguardo a questi mobili artistici; alle statue, ai quadri, agli arazzi, ai bronzi, che sono dotazioni di palazzi importantissimi, come il palazzo Riccardi di Firenze, il palazzo Brignole di Genova, il palazzo Ducale di Parma, e tanti altri dei palazzi antichi che furono comperati dalle provincie e che ora sono occupati dalle prefetture.

È una raccomandazione che noi della Commissione ci crediamo in dovere di fare, sia al ministro dell'interno, sia al ministro della pubblica istruzione; e siamo certi che i due onorevoli ministri, che hanno tanto affetto per le cose d'arte, l'accoglieranno favorevolmente.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho chiesto la parola solo per assicurare l'onorevole relatore che tutti i mobili ed oggetti che si possono trovare negli alloggi dei prefetti, saranno, a cura mia, d'accordo col collega dell'istruzione pubblica, presi in massima cura.

Tengo a fare questa dichiarazione perchè l'onorevole relatore sembra che voglia quasi mettere in cattiva luce il Governo...

MARIOTTI G., *relatore*. No, mai.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ... facendo credere che questi mobili sarebbero già stati largamente pagati dalle provincie al Governo. È bene constatare questo fatto, e cioè che, verificati i consuntivi, per accertare quanto le provincie avessero pagato questi mobili nel 1865, si è constatato che lo Stato, per questo titolo, non introitò in tutto il Regno che 50,000 lire! (*Ilarità*).

MARIOTTI G., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI G. *relatore*. Ho chiesto di parlare solo per rettificare un fatto che non è esattissimo. Nel '65 si saranno riscosse solo 50,000 lire, perchè la legge fu promulgata nel marzo di quell'anno, quando i bilanci provinciali già erano fatti; ma si sarà continuato poi ad esigere altre somme negli anni successivi, sopra residui attivi per lo Stato, e sopra appositi stanziamenti passivi fatti man mano nei bilanci delle provincie. Quanto alla provincia mia posso assicurare che ha acquistato dal demanio e il palazzo ove ha sede la prefettura e tutti i mobili che vi erano dentro e li ha pagati colla più scrupolosa precisione. Vuol dire che noi restituiamo gratuitamente ciò che abbiamo comprato, purchè il Governo almeno non ci tolga gli oggetti d'arte, che ci sono carissimi.

DI SAMBUY, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY, *presidente della Commissione*. Se lo Stato ha solo riscosso nel 1865 L. 50,000 siccome la città di Torino ne ha pagate da sola L. 35,000 vuol dire che tutto il resto d'Italia non ha pagato che 15,000 lire!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dai consuntivi risulta che lo Stato non ha riscosso che L. 50,000.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 1.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all'art. 2.

Art. 2.

Lo Stato subentra nei contratti che le provincie e i comuni avessero regolarmente stipu-

lato per provvedere ai servizi posti attualmente a loro carico, ma non sarà tenuto a subentrare in quelli che fossero stipulati dopo la presentazione della presente legge, se non vi abbia dato la sua approvazione nei termini e modi che saranno stabiliti dal regolamento.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Desidero richiamare l'attenzione del ministro sul disposto di questo articolo, in quanto può dar luogo ad inconvenienti nei rinnovi di affitti cui possano essere le provincie e i comuni condotti, prima dell'approvazione del regolamento». L'art. 2 infatti dichiara: «ma sarà tenuto a subentrare in quelli che fossero stipulati dopo la presentazione della presente legge, solo in quanto saranno approvati nei termini e modi che saranno stabiliti dal regolamento. Non ho bisogno di richiamare l'attenzione dell'onor. presidente del Consiglio sull'opportunità che questo regolamento (che certamente non deve essere molto complesso) possa essere redatto in breve tempo, ma in ogni caso, a me pare che non è inopportuna una sua dichiarazione, che se nel frattempo, urgenze speciali conducessero gli enti morali a dover provvedere in qualche modo, possa ritenersi che con l'autorizzazione del Governo questi rinnovi si possano fare quando anche non ancora pubblicato il regolamento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come l'onor. Casana ha veduto, la disposizione di questo art. 2 era necessaria, trattandosi di subentrare in contratti fatti, non dalle sole provincie, ma da tutti i comuni.

Si è voluto evitare che qualche comune facesse un cattivo contratto, e poi l'addossasse allo Stato, e quindi si è stabilito che lo Stato debba riconoscere per momento tutti i contratti fatti prima della presentazione di questa legge. Quanto a quelli stipulati dopo, evidentemente se si riscontra che il contratto sia stato fatto in modo regolare e per la necessità del servizio, lo Stato non potrà far altro che riconoscerlo. Si è voluto unicamente evitare, ripeto, la possibilità di qualche frode a danno delle finanze dello Stato; ma certamente i contratti fatti per

necessità pubblica, per necessità di servizio, saranno rispettati dal Governo.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ringrazio l'onor. presidente del Consiglio e ministro dell'interno, ma mi pareva appunto opportuna una sua dichiarazione in questo senso.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Art. 3.

Nelle località ove le sedi degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 sieno stabilite in fabbricati di proprietà dei comuni, l'affitto che lo Stato pagherà ai comuni stessi sarà ragguagliato alla somma che a titolo d'affitto ora si ripartisce fra i comuni tenuti alla spesa.

(Approvato).

Art. 4.

La maggiore spesa occorrente per l'esecuzione della presente legge andrà in aumento alla dotazione del bilancio del Ministero dell'interno per quanto riguarda le spese per il mobilio delle Prefetture e Sottoprefetture, per le spese di pubblica sicurezza a sensi degli articoli 30 e 52 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321, e quelle del casermaggio dei reali carabinieri; del Ministero di grazia, giustizia e culti per quanto riguarda la spesa per le sedi dei tribunali, delle Corti d'assise, delle preture e per l'indennità di alloggio ai pretori; e del Ministero dell'istruzione pubblica per le spese delle pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali di cui all'articolo 236, n. 12, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164.

Al Ministero del tesoro è data facoltà d'introdurre nei bilanci predetti le variazioni necessarie.

(Approvato).

Art. 5.

Sarà corrisposta dallo Stato per gli anni 1907 e 1908 a favore dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, in quanto non possano provvedere al pareggio dei

loro bilanci, senza aumentare la sovrimposta e senza imporre nuove tasse, una quota di concorso ragguagliata all'effettiva diminuzione dei proventi determinata per tali comuni dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo 3° della legge 15 luglio 1906, n. 383.

La somma occorrente sarà stanziata in apposito articolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Desidero dall'onor. Presidente del Consiglio uno schiarimento su questo art. 5. Nel Consiglio di Stato, or ora, esaminandosi le domande di alcuni comuni del Mezzogiorno per essere autorizzati a eccedere il limite massimo delle tasse locali, è sorto il dubbio se vi si opporrà l'art. 5 del presente progetto di legge coll'inciso « senza aumentare la sovrimposta e senza imporre nuove tasse » ecc. Ora, se un comune aumenta le aliquote oltre i limiti fissati, può nascere il dubbio che la legge in esame vi si opponga, e che non permetta l'aggravio delle tasse esistenti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'art. 5 dice così: « Sarà corrisposta dallo Stato per gli anni 1907 e 1908 a favore dei comuni del Mezzogiorno continentale della Sicilia e della Sardegna in quanto non possono provvedere al pareggio dei loro bilanci, senza aumentare la sovrimposta e senza imporre nuove tasse ». Ora, anche nell'altro ramo del Parlamento qualcuno aveva proposto di adottare la formula, cui ora accenna l'onorevole Astengo, cioè senza gravare quelle esistenti; ma non l'abbiamo accettata, perchè, per esempio, può esservi il caso in cui, un contribuente sia sfuggito all'imposta: forse per questo non lo si potrà più colpire? Evidentemente la formula, se accettata, avrebbe potuto avere effetti eccessivi.

Vi sono inoltre comuni che hanno imposte in grandissimo numero: ma vi è anche qualche comune che ha tasse così tenui, che non sarebbe logico gravare ancora di più gli oneri dello Stato, mentre sarebbe più equo che pa-

gassero i contribuenti del luogo. Insomma si è voluto soltanto impedire che si aumentasse la sovrimposta, o si ricorresse ad altre tasse, che non fossero in vigore fino a quel momento.

Evidentemente poi l'onor. Astengo non può ammettere che questo provvedimento abbia una più estesa applicazione, perchè si tratta di un aiuto per due soli anni, e per l'anno in corso i ruoli sono già fatti, ed in riscossione, e non sarebbe ammissibile il rifarli.

La questione quindi non ha che un'importanza assai lieve, e se non si è voluto ammettere in modo assoluto il divieto di aumentare qualsiasi tassa, ciò è dipeso, ripeto, dal perchè possono esservi dei comuni che applicano le tasse in misura così tenue, che non sarebbe logico farne pagare allo Stato la differenza.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 5. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora all'art. 6 che rileggo.

Art. 6.

Le quote di concorso saranno accertate e liquidate su proposta delle Commissioni provinciali dalla Commissione centrale istituita dall'articolo 20 della legge 23 gennaio 1902, n. 25 allegato A, secondo il procedimento e colle facoltà di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge stessa.

Alla Commissione centrale predetta viene aggiunto un altro rappresentante del Ministero dell'interno e un altro del Ministero delle finanze.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annunzio e svolgimento d'interpellanza.

PRESIDENTE. Debbo annunciare al Senato che l'onor. Pisa ha presentato una domanda di interpellanza all'onorevole ministro della pubblica istruzione così concepita:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione circa il pagamento ritardato del compenso a cui hanno diritto i professori delle Regie scuole tecniche per l'insegnamento nelle sezioni aggiunte, a Milano ».

Prego l'onorevole ministro della pubblica istruzione di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Dichiaro che sono pronto a rispondere anche subito.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se consente che l'onor. Pisa possa svolgere subito l'interpellanza da lui presentata.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il senatore Pisa ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

PISA. Debbo dire solo poche parole per chiarire al Senato il concetto della mia interpellanza. Sarò brevissimo, anche perchè la questione non è per sè molto grave, sebbene rivesta una importanza speciale di attualità. Quanto accade, però, mentre sembrerebbe menomare il diritto degli insegnanti al compenso che debbono avere per le loro fatiche, viene pure a ledere il decoro dello Stato. Gli insegnanti degli Istituti tecnici di Milano si lamentano perchè non sono loro pagati, e si fanno loro attendere troppo, i compensi che, a norma di legge, spettano loro per le prestazioni che essi fanno nei corsi aggiunti; e per la stampa circola una lettera da loro indirizzata al Provveditore degli studi di Milano, sul tenore della quale non voglio trattenere il Senato, chè sarebbe certo poco parlamentare, ma che però è scusabile visto il motivo da cui sono spinti, inquanto che questi insegnanti hanno bisogno del danaro che loro spetta, e naturalmente non comprendono perchè lo Stato non faccia il proprio dovere pagando loro questi compensi supplementari.

Non si capisce perchè l'onor. ministro della pubblica istruzione, che è sempre così zelante nell'adempimento delle sue funzioni, e che certo ha a cuore anche gli insegnanti delle scuole secondarie, in quanto reclamano puramente e semplicemente ciò che loro è dovuto, non si comprende, dico, per qual motivo non abbia ancora provveduto.

Anzi voglio supporre che si debba trattare di qualche ragione non facilmente comprensibile, di qualche ragione temporanea, e che se il provvedimento non è stato ancora preso, si sia sul punto di adottarlo d'ora in ora. Fatto sta che reputo necessaria un po' di luce su questo episodio disgraziato di insegnanti di istituti

tecniche, che reclamano il loro avere dopo una troppo lunga attesa. Spero che l'onor. ministro della pubblica istruzione potrà chiarire l'argomento e potrà tranquillizzare noi tutti sull'andamento dell'istruzione secondaria, anche per quanto riguarda il doveroso pagamento dei compensi che spettano ai professori degli istituti tecnici di Milano per i loro corsi supplementari.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Risponderò subito alle giustissime domande dell'onor. senatore Pisa, lieto di potergli dare buone assicurazioni sull'andamento di questo servizio e sulla necessità di provvedere a taluni inconvenienti che si sono verificati. Il Senato sa che i nostri insegnanti secondari, per la legge nuova, hanno lo stipendio per il loro corso normale, più compensi speciali per le classi aggiunte. E il Senato sa pure che le classi aggiunte si formano in relazione al numero delle iscrizioni dei discepoli, e dopo che i corsi normali sono completati. Avviene così che all'apertura delle scuole non si sa quante siano queste classi aggiunte, quanti i corsi da sdoppiare. Tale difetto si è manifestato anche negli anni passati e tutti ricordano le lagnanze, fatte anche più vivamente di quest'anno, in cui si sono sentiti lamenti solo da alcune città per pagamenti non eseguiti subito nei primi mesi, come era mio desiderio che avvenisse. I pagamenti per le classi aggiunte cominciano dall'ottobre, ma giova notare che in quel mese queste classi non funzionano ancora. Si tratta poi non di stipendi normali ma di compensi, come bene ha detto l'onor. senatore Pisa, per le ore supplementari che i professori fanno nelle classi aggiunte: ore pagate in base alla legge con retribuzione che varia tra un massimo di L. 150 ed un minimo di L. 60 all'anno per ogni ora settimanale di lezione. La legge nuova, preoccupata degli indugi verificatisi negli anni passati, aveva voluto cambiar sistema e ha introdotto un articolo che dà facoltà al ministro di pagare, per maggior sollecitudine, sul luogo, senza lunghi carteggi, e con mandati a disposizione dei prefetti. Questa nuova via, onor. Pisa, com'è così pratico delle nostre leggi di contabilità facilmente intende, è più semplice e

spedita, ed è stata seguita, con speranza di buoni risultati, dal Ministero.

Quest'anno il Ministero dovette compiere il nuovo ordinamento di tutte le scuole medie, la graduatoria, così difficile, e l'assegnazione dello stipendio nuovo per tutti gli 8000 professori, cioè un lavoro enorme, che il Senato ben conosce, perchè ne parlai nella discussione del bilancio in dicembre. Tutto ciò fu fatto con singoli decreti per evitare che l'errore di un nome nuocesse agli altri. Finito questo lavoro, si sono ordinate, secondo il soprannumero degli studenti iscritti, le classi aggiunte. Ordinate queste, e fu cosa grave — e si superarono, lo dico ora, le previsioni che il Tesoro a stento aveva accettate, credendo esagerati i miei calcoli — e date le nuove istruzioni per i pagamenti alla fine dicembre, si sono cominciati a spedire ai prefetti questi mandati a disposizione. Con una prima spedizione di gennaio furono inviate 764,000 lire, con una seconda di febbraio altre 660,000 lire, e con un terzo mandato, richiesto da alcuni prefetti, furono altre lire 350,000. Più lire 175,000 di altre ore supplementari. In tal modo, onor. Pisa, si sono in meno di tre mesi spedite, salvo poche migliaia di lire, 2 milioni ai prefetti per pagare le classi aggiunte. E altri mandati sono in corso.

Era un servizio nuovo per le prefetture. Si dovettero preparare istruzioni e calcoli nuovi, fatti secondo la legge, prontuari di pagamento e moduli non certo facili; e farli stampare a migliaia di copie e distribuire. Attesi io stesso col collega Ciuffelli a tale lavoro. Nelle città poco popolate non ci furono indugi, ed i primi mandati, che potevano raggiungere le 30,000 lire, erano bastevoli per le urgenze.

In tal modo, ripeto, si diedero subito ai signori prefetti 2,000,000 di lire per i pagamenti delle classi aggiunte. E in quasi tutte le provincie questi compensi dovuti per le classi aggiunte sono stati pagati. Reclami pochi, e presto liquidati.

Ma v'è un inconveniente speciale per le grandi città. I mandati a disposizione dei prefetti non possono superare, per la legge di contabilità, la somma di lire 30,000 ciascuno. E non si può fare un secondo mandato quando non si sia avuta la giustificazione del primo, almeno per i due terzi.

Debbo dichiarare che per le mie insistenze il

ministro del tesoro ha agevolato la via, e così pure ha fatto la Corte dei conti, non esigendo un rendiconto formale, ma contentandosi della dimostrazione che le prime 30,000 erano state erogate. Qualche prefettura, pur sollecita in questo lavoro, non poté inviare il resoconto di tutte le 30,000 lire, ma ha spedito soltanto il resoconto per una parte di esse; ed allora il secondo mandato non poté essere di 30,000 lire, ma di 30,000, meno la somma di cui mancava ancora la dimostrazione della spesa.

Così è il caso di Milano. Ho qui i conti di tutte le provincie. Milano ebbe un primo mandato di 30,000 lire nel gennaio. Ne chiese un altro il 18 febbraio; il 20 febbraio venne la lettera al Ministero, il 21 fu fatto il mandato, che il 28 dello stesso mese fu registrato alla Corte dei conti e messo a disposizione del prefetto. Era di lire 20,000, non essendosi appunto giustificata la spesa delle altre 10,000 del primo.

Esaurito questo secondo mandato per due terzi, il prefetto di Milano — che è sempre pronto e cortese e si prestò volentieri anche per questo nuovo onere capitato addosso alle prefetture, — ha chiesto il giorno 11 marzo un terzo mandato a disposizione; il 12 ebbi la lettera; il 16 marzo il mandato di lire 25,000 fu passato alla Corte dei conti, che probabilmente oggi lo avrà (spero) registrato.

Si diede notizia telegrafica il giorno 14 a Milano che il mandato era stato emesso, e si sollecitò per avere il conto del residuo dei due precedenti e ciò per mandare altri fondi. Era una sollecitudine del Ministero, spontanea.

Ora, onorevole senatore Pisa, quando il Ministero, due giorni dopo ricevuta la domanda, spedisce il mandato alla Corte nella somma massima che la legge consente, ha adempiuto bene al suo dovere. Ella deve riconoscerlo.

A Roma, a Torino, a Genova, a Firenze e anche a Bologna i mandati furono tutti di 30,000 lire o poco meno, avendo subito le autorità scolastiche mandato il conto completo del precedente.

Può capitare un altro inconveniente: cioè che nelle liquidazioni in provincia non si proceda con lo stesso criterio per tutti, ossia pagando il gennaio o il febbraio o il dicembre per ciascuna delle classi aggiunte; e sia invece accaduto di far mandati per tutti i mesi e per tutti, senza badare se il totale della spesa stava

nei limiti dei mezzi. Così che qualche professore è stato pagato per parecchi mesi e qualche altro, per la mancanza di fondi, è stato pagato solamente per il mese di ottobre o di novembre o magari per nessuno. E può esser ciò accaduto per una scuola e per un'altra no. Di questo il Ministero non ha nè colpa nè notizia.

È un inconveniente che io cerco di correggere. Ad ogni modo, data l'opportunità di abbandonare la lunga strada dei mandati diretti, dato il nuovo mezzo offerto dalla legge, di procedere cioè più rapidamente coi mandati a disposizione, data la necessità delle nuove istruzioni, dei calcoli di liquidazione pei compensi a ora, più presto di così quest'anno non si poteva fare. E se si bada all'indugio iniziale della formazione delle classi aggiunte, le quali dovendo corrispondere ad un ordinamento nuovo, si sono formate più tardi che negli anni scorsi, si vedrà che si è guadagnato del tempo rispetto al passato. In altre prefetture, anche in quella di Firenze, dove parevano molte le difficoltà (ho avuto notizia dal prefetto senatore Anarratone due giorni fa), tutto è liquidato e tutto è in pieno ordine e tutto ora procede mese per mese regolarmente. Spero che a Milano succederà lo stesso: e confido che il nuovo mandato sia uscito dalla Corte e sia già stato spedito. Appena esaurito questo, se le contabilità a Milano sono pronte, se ne farà un quarto e un quinto in modo da pagare tutti, come si è già pagato nelle altre città grandi. Dipende dai direttori degli istituti il far presto i conti.

Onorevole senatore Pisa, resta una conseguenza da trarre da quanto io ho detto, e la conseguenza è questa: che bisognerà ritoccare la legge, e non per tornare ai mandati diretti (dell'utilità di questo ritorno mi fa dubbioso la storia del passato), ma per aumentare la somma se vogliamo procedere col sistema, ottimo in sé, dei mandati a disposizione dei prefetti. Quel che va bene per alcune provincie, non va bene per le grandi che hanno molte scuole e tante classi aggiunte, ed io mi propongo presentare una riforma per corrispondere meglio alle esigenze di questo servizio e al bisogno degli insegnanti. È stato però errore del passato far credere che per le classi aggiunte i professori potessero aver subito il compenso come hanno lo stipendio. È retribuzione speciale e si liquida solo dopo costituita la classe per cui

si deve pagare. A novembre non si sa quali e quante siano le classi aggiunte e come è possibile pagar subito e anche per l'ottobre?

Io sento vivo il dovere di pagare e di pagare a tempo, voglio farlo colla massima sollecitudine; ma debbo seguire le norme della legge. Ciò scrivo, dico, ripeto a ogni ora, sapendo i vecchi mali della Minerva. E molti milioni ho pagato di arretrati, e per farlo ho cresciuto il numero dei ragionieri. Spero che l'onor. Pisa sarà soddisfatto.

Però, onorevole senatore Pisa, debbo rilevar questo: i reclami e le singolari proteste che ella ha ricordato, si vedono nei giornali, ma non giungono al Ministero. Ciò è doloroso; troppi reclami in genere si conoscono per la stampa: e se alcuno ignora i fatti è tratto a credere a disordini che spesso sono inesistenti. Sarebbe bene reclamare direttamente piuttostochè pubblicare ogni momento, e non sempre con fondamento, sui giornali proteste, che spesso non giungono al Ministero, dove è mia cura far ragione dei reclami che ricevo. Tutto questo non è veramente confortante per la scuola italiana, nè giova a migliorarne la condizione. (Approvazioni).

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Le parole pronunciate dall'onorevole ministro, le ultime specialmente, sono molto soddisfacenti. Egli ha ragione anzitutto di dolersi che queste lagnanze degli insegnanti invece che dirette al ministro, siano rivolte assai spesso solo alla stampa, ed ha anche ragione quando dice che la legge attuale non è pratica, in quanto che impedisce al ministro, malgrado la sua migliore volontà, di far sì che gl'insegnanti siano pagati in tempo.

Prendo atto, e lo ringrazio, di quanto egli ha dichiarato, tanto più che, stante la premura da lui messa, stante la sollecitudine della Corte dei conti, ora che parliamo, deve essere già imminente il pagamento del compenso al quale i professori hanno sacrosanto diritto.

Io credo che il Senato non debba dolersi di aver impiegato un quarto d'ora di tempo, per questa interpellanza, poichè è supponibile che pel tramite stesso della stampa, la quale è stata adoperata a torto dagli insegnanti, questa volta invece andrà direttamente al loro orecchio, una spiegazione che dimostrerà che se inconvenienti

sono accaduti, dipendono da una legge che sarà in breve corretta, e che il ministro dell'istruzione pubblica ha fatto tutto ciò che era in suo potere.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, l'interpellanza è esaurita.

Discussione del disegno di legge: « Ampliamento e miglioramento dei servizi postali, telegrafici e telefonici » (N. 515).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ampliamento e miglioramento dei servizi postali, telegrafici e telefonici ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 515).

PRESIDENTE. Il senatore Sani, relatore, ha facoltà di leggere la sua relazione.

SANI, relatore. Signori senatori. — La necessità di approvare questo disegno di legge prima che il Senato prenda le sue ferie pasquali, ha impedito alla vostra Commissione, e al suo relatore di dettare una relazione scritta quale la vastità e l'importanza dell'argomento avrebbero richiesto. Consentitemi quindi di illustrare con brevi parole il disegno di legge che ci sta dinanzi.

La presente legge fu presentata all'altro ramo del Parlamento il 21 dicembre 1906; la Commissione del bilancio presentò la sua relazione il 6 marzo 1907; impiegò quindi 73 giorni di tempo per studiare e riferire. Con tutto ciò l'onorevole relatore della Commissione del bilancio scrive queste parole:

« Ciò premesso, la Commissione si studiò di esaurire premurosamente il suo compito, ed il suo relatore a maggiore ragione si è studiato di portare nel più breve termine che gli fu possibile la sintesi delle discussioni nella Commissione avvenute, confidando che la manifestazione del suo intendimento, condiviso da tutti i suoi colleghi di affrettare l'approvazione del disegno di legge, servirà presso di voi di scusa per le manchevolezze della relazione che vi presenta ».

A questa stregua che cosa dovrebbe dire la vostra Commissione, e il modesto relatore che oggi ha l'onore di parlarvi, dopo tre giorni appena che un provvedimento di tanta mole

gli venne affidato? Dirà questo solo, che esso farà tutto il possibile per meritare almeno il vostro compatimento, cercando di riassumere i documenti illustrativi delle proposte del Governo; ma se questa volta *volere* non fosse *potere*, vogliate non attribuirne la colpa a lui, bensì alla mancanza del tempo necessario per studiare a fondo la materia.

Fortuna vuole che alle lacune nostre potrà supplire, oltre alla relazione fatta alla Camera dalla Commissione del bilancio, quella del Ministero, lavoro meritevole d'elogio sotto ogni rapporto e nel quale tutte le questioni furono chiarite con tale ampiezza e chiarezza di esposizione, con tale copia di dati e di citazioni, che di più e di meglio non si potrebbe desiderare.

E dopo ciò, entro nell'argomento.

Sono 25 milioni che il Governo ci chiede per migliorare ed ampliare i servizi postali, telegrafici e telefonici, così ripartiti:

Esercizio 1907-908	L. 11,369,000
» 1908-909	» 8,481,000
» 1909-910	» 3,706,000
» 1910-911	» 1,444,000

Di questi 25 milioni, vanno attribuiti: a) ai servizi postali, compresi gli edifici, 4,010,000; b) ai servizi telegrafici 12,500,000; c) alle stazioni radiotelegrafiche 90,000; d) all'estensione delle reti telefoniche 8,200,000; e) all'Istituto superiore postale e telegrafico 200,000.

Nella relazione della Commissione del bilancio si trattò la questione della regolarità di destinare gli avanzi accertati col bilancio consuntivo per provvedere a spese degli esercizi successivi. Noi abbiamo creduto di passarvi sopra, perchè per essa si può dire che acqua passata non macina più: essa infatti fu sottoposta al giudizio del Parlamento con l'esposizione finanziaria fatta il 4 dicembre 1906 e più ancora col bilancio dell'entrata per l'esercizio in corso, la di cui discussione si chiuse col seguente ordine del giorno:

« La Camera udite le dichiarazioni del ministro del tesoro, passa alla discussione degli articoli ».

Ed anche il Senato, approvando i progetti del ministro della marina, ha ormai chiuso le porte ad ogni discussione.

Possiamo quindi concludere che, dopo i prov-

vedimenti che furono adottati per le ferrovie, e quelli che lo saranno per la navigazione, ragione e giustizia vogliono che anche l'importante servizio postale telegrafico e telefonico sia messo in grado di funzionare in modo organico ed efficace. E qui va notato che tutti i componenti del vostro Ufficio furono d'accordo nell'approvare il concetto organico dei provvedimenti sottoposti al nostro esame, i quali, sebbene non rappresentino, come si esprime il ministro nella chiusa della sua relazione, che un passo importante per la definitiva risoluzione del problema, pure ci affidano che non saremo costretti a ritornare sulle nostre orme; ma procederemo anche, *adelante si puedes con juicio*, per la via che ci è tracciata.

Ed ora ai particolari.

Servizi postali. — Spese per i servizi lire 2,650,000; per i fabbricati di Milano e Napoli lire 1,360,000.

Con la legge 22 dicembre 1905 fu stanziata la spesa di 1,400,000 lire per l'acquisto di veicoli postali adibiti al servizio ambulante. Più l'Amministrazione destinò nella parte ordinaria del bilancio 100,000 lire nell'esercizio 1905-906 e 230,000 in quello 1906-907. In totale 1,730,000 lire; ma questa somma si mostrò insufficiente, sia per il logoramento del materiale, sia per le esigenze sempre crescenti dei servizi, che richiedono nuovi uffici ambulanti, il miglioramento del servizio di messaggeri, nonchè, per necessaria conseguenza, l'acquisto di cassette e sacchi.

Ora l'Amministrazione richiede 1,650,000 lire con le quali si promette di acquistare 25 carrozze ambulanti a tre assi, 10 carrozze per messaggeri a due assi e di trasformare 20 ambulanti resi inservibili al servizio in carri trasporto pacchi per messaggeri. E inoltre a provvedere: 200,000 sacchi delle varie categorie per un valore di lire 350,000 e delle cassette postali per altre lire 200,000.

Posta pneumatica. — Una primizia portataci da questo disegno di legge è quella della istituzione della posta pneumatica a titolo di esperimento, come si è espresso l'onorevole ministro, nelle città di Roma, Napoli e Milano, e possibilmente, residuando alcuni fondi, anche in Torino, come l'onorevole ministro ha dichiarato, se non sbaglio, nell'altro ramo del Parlamento.

Sarebbe però una posta pneumatica a scartamento ridotto, vale a dire in proporzioni più ristrette di quelle che esistono già nelle principali città di Europa, Londra, Parigi, Berlino, Vienna e di quella che si ha in America. Essa servirebbe: primo, per l'invio dei telegrammi tra gli Uffici centrali di S. Silvestro e quelli situati nella stazione ferroviaria di Termini; secondo, per l'invio al centro di lettere espresse in arrivo alla ferrovia e da recapitarsi ai destinatari domiciliati nella parte nord della città; terzo, per l'invio all'ufficio postale della ferrovia delle corrispondenze impostate all'ultimo momento, anche dieci minuti prima della partenza dei treni.

A Napoli poi servirebbe ad allacciare la ferrovia colla posta centrale ed il Molo, e quella colla Torretta; ed a Milano a mettere in comunicazione il nuovo Palazzo delle poste colla ferrovia centrale e la nuova stazione.

Noi vi proponiamo di accettare l'esperimento, che auguriamo favorevole, tanto da poterlo, non solo estendere ad altre città, ma perfezionare per una più larga applicazione del sistema.

Sistemazione dei locali a Milano e a Napoli. — A parte la questione generale della risoluzione di tutto il problema che riguarda i locali che il ministro non si sente di affrontare tutta di un fiato, del che gliene va data lode, preferendo una graduale attuazione in armonia colla progressiva espansione dei servizi e cogli interessi della finanza, egli ci chiede oggi 1,360,000 lire, vale a dire 960,000 lire per Milano e 400,000 lire per Napoli. *Sunt lacrymae rerum*, direbbe Virgilio, se fosse senatore del Regno d'Italia.

Lasciando a parte quello di Napoli, per cui, or non son tre anni, fu fatto un provvedimento legislativo che però, se la memoria non mi tradisce, riguardava solo l'ufficio del porto, e fermandoci a Milano, io, che fui relatore della legge ultima del 1905, con cui si chiedevano altre L. 350,000 in più di L. 1,600,000 già assegnate, non potei non restar meravigliato, che, pochi mesi dopo che il palazzo fu adibito al pubblico servizio, siasi manifestata la necessità di spendere un altro milione, con che quell'edificio verrebbe a costare la bella somma di 3 milioni circa.

La mia meraviglia proviene da ciò, che io,

allora relatore della legge, avendo interpellato per iscritto il ministro se i locali fossero ritenuti sufficienti per un tempo abbastanza lungo, ne ebbi esplicite ed ampie assicurazioni, basate sopra un confronto tra la superficie già occupata dagli uffici centrali della posta e del telegrafo e quella del nuovo palazzo, in confronto del quale risultavano m. q. 3758 di locali in più.

Sicché, se quei documenti dicevano la verità, bisognerebbe concludere che il servizio a Milano sia in pochi mesi quasi raddoppiato!

Debbo dire per amor del vero, che questa questione non fu discussa in seno alla Commissione. Le osservazioni quindi, che mi sono permesso di fare, appartengono al relatore; ma, malgrado questo, mi pare che siano abbastanza importanti, perchè l'onor. ministro voglia darci qualche schiarimento, e soprattutto voglia imprimere per l'avvenire un sapiente indirizzo per la costruzione dei nuovi locali che non saranno nè pochi nè di poca spesa.

Telegrafi. — Vengo ora ai telegrafi. La spesa totale, come ho detto in principio della mia relazione, ammonta a lire 12,500,000. A questo riguardo le proposte dell'onor. ministro mirano appunto a dare a questo servizio un'adeguata sistemazione ed estensione tale, da far fronte agevolmente, non solo agli scambi attuali ed ai normali incrementi; ma anche allo sviluppo indubitabile che sarà certamente provocato dal ribasso della tariffa telegrafica. Senza addentrarmi in una lunga esposizione dei molteplici e complessi lavori, sembra tuttavia opportuno far cenno dei criteri di massima, su cui si aggirano le proposte dell'onorevole ministro. Il primo pensiero fu rivolto a migliorare le comunicazioni telegrafiche tra le varie regioni e la capitale. Milano in alcune ore della giornata rimane ora collegato a Roma con un solo filo; col presente progetto ne avrà due nuovi di bronzo e serviti da apparati rapidi. Genova, che pur sin d'ora era in condizioni migliori di Milano, avrà un nuovo filo di bronzo ed altrettanto si farà per Firenze. Per Napoli, che ha un traffico notevolissimo con Roma e da questa dista poche ore di ferrovia, occorre provvidimenti speciali e si provvede infatti con tre nuovi fili, uno di bronzo e due di ferro. La Sicilia avrà finalmente un regolare sicuro servizio, poichè Palermo, Mes-

sina, Catania avranno ciascuna a disposizione una comunicazione con fili di bronzo con Roma, oltre alle attuali in fili di ferro.

Con queste nuove grandi arterie, che completano la rete già esistente, si potrà dire di avere assicurato un ottimo servizio fra il centro della Nazione e i centri più importanti.

Una seconda serie di costruzioni tende a costituire altre linee, pure d'importanza principale, per collegare le regioni fra loro, senza accentrare il traffico alla capitale. Così Napoli disporrà di una nuova comunicazione diretta in filo di bronzo, con Milano, Genova, Venezia, Firenze e Palermo, di altre in ferro con Ancona e Livorno, senza parlare delle altre minori. I due importanti centri marittimi dell'Adriatico, Bari e Venezia, avranno un circuito diretto in bronzo. La Sardegna, oltre alle attuali comunicazioni con la capitale, disporrà di una nuova comunicazione diretta, pure in bronzo, con Firenze che per la sua ubicazione è un centro utilissimo di deposito e di smistamento della corrispondenza telegrafica. Ed insieme a questi, nuovi altri fili sono destinati a stabilire ed a facilitare le relazioni telegrafiche fra i centri principali, in modo da evitare molti ritardi a cui i telegrammi vanno ora soggetti. Ad integrare questi provvedimenti, che costituiranno come l'ossatura principale della rete telegrafica, si formerà una rete quasi altrettanto importante di circuiti normalmente destinati a mettere in comunicazione, due, tre, quattro centri minori fra loro e col capoluogo della regione, ed eccezionalmente, cioè in caso di guasti e di avvenimenti straordinari, utilizzabili a sussidio delle linee principali.

In conclusione, la rete formata così come la progettano le tabelle annesse al disegno di legge acquisterà una scorta ed una elasticità che le permetteranno, senza lunghe interruzioni, di far fronte a qualsiasi avvenimento.

Ma bisognava anche non trascurare il traffico di tutti i piccoli centri, perchè sarebbe stato un provvedimento incompleto il facilitare lo scambio dei telegrammi sulle grandi linee di transito e di renderne stentato e difficile il corso all'origine od all'arrivo negli uffici secondari. Ora è noto che da molti anni si lamenta che la estensione delle linee non avveniva proporzionalmente all'aumento di uffici nuovi, all'apertura dei quali si provvedeva, includen-

doli senz'altro sulle comunicazioni esistenti, cosicchè erano andati man mano aggruppandosi a 7, 8, 9 e perfino a 13 sopra lo stesso filo, con quale esito del servizio telegrafico è facile immaginare. A ciò si provvede col presente disegno di legge: la rete secondaria verrà infatti, non solo ampliata in modo da condurre entro limiti tecnicamente pratici il numero di uffici inclusi in uno stesso circuito, ma anche riordinata col criterio di tener conto, nei vari aggruppamenti, delle speciali relazioni correnti tra città e città.

È da notare che per le 15 nuove reti previste da questa legge, si propongono fili di tre millimetri, abbandonando il criterio della legge 22 dicembre 1905 che li voleva di 4 millimetri, anzi si riducono inoltre da 4 a 3 millimetri quelli dell'antica legge, che non sono stati ancora posti in opera. Nell'altro ramo del Parlamento questa questione fu sollevata, e l'onorevole ministro diede ampie spiegazioni che i miei onor. colleghi troveranno a pag. 7 della relazione, nella quale, premesse alcune dichiarazioni che riguardano la finanza, vale a dire la economia che ne risulta dall'adottare un filo di 3 millimetri invece di 4, considerazioni che io vi risparmierei per amore di brevità, dice poi (e questo è bene che mi permettiate di leggere): « indipendentemente da queste considerazioni di carattere finanziario, è da tener presente che nessuna ragione tecnica consiglia l'impiego di filo di 4 millimetri per comunicazioni telegrafiche, siano pure di notevole lunghezza e ancorchè servite da apparati celeri, e ne è prova indiscutibile il fatto che fino dal 1894 funziona benissimo il filo Bari-Milano di 3 millimetri, servito da Hughes (944 chilometri); dal 1903 quello Roma-Torino a Baudot quadrupla (723 chilometri); quello Roma-Berlino della lunghezza totale di 1695 chilometri di cui chilometri 1659 sono di filo di bronzo di 3 millimetri; quello Roma-Londra di chilometri 2105 di cui 1719 tra Roma e Parigi di bronzo a tre millimetri ».

E dopo ciò, onor. colleghi, voi capirete benissimo che la Commissione non poteva entrare in una questione di tecnicismo; ma credo che, sotto la responsabilità dell'onor. ministro, non ci sia possibilità di poter fare obiezioni od osservazioni di sorta.

Costituita così la rete telegrafica su basi

solide, occorre darle quella potenzialità che la tecnica odierna permette e suggerisce. Una considerevole parte del progetto si riferisce infatti alla estesa applicazione degli apparati a grande rendimento. Così sono in complesso 23 nuove comunicazioni attivate col sistema quadruplo Baudot, 13 col duplex Baudot, 12 coll' Hughes duplex e 40 coll' Hughes semplice stampante.

Questo provvedimento, già di per sé efficace a garantire il servizio, fu opportunamente emendato dalla Camera elettiva dando all'Amministrazione telegrafica la facoltà di sostituire là, dove le esigenze del traffico lo consigliano, l'apparato Baudot col Rowland. Questo ultimo apparato rappresenta, come è noto, uno dei più recenti progressi della telegrafia, permettendo il contemporaneo scambio di otto telegrammi sullo stesso filo. L'amministrazione italiana è stata la prima a farne l'applicazione nella linea Roma-Napoli; ne estenderà gradualmente l'uso, coordinando così felicemente l'adozione di apparati celeri all'ampliamento della rete.

In fine il progetto considera l'impianto di tre stazioni radiotelegrafiche, una a Napoli, una a Palermo e l'altra a Cagliari, le quali avranno il duplice scopo di completare il ciclo delle comunicazioni che legano le due grandi isole nostre tra loro e con la penisola, e di rappresentare un esperimento pratico del servizio che da tali impianti si può trarre. Pongo fine a questa parte dei telegrafi con l'accennare alla posa dei seguenti nuovi cavi sotto-marini:

- a) Orbetello-Golfo degli Aranci, chilom. 219;
- b) Stretto di Messina cavi multipli, chilometri 16;
- c) Massa Lubrense-Capri, chilometri 10;
- d) Minisola-Procida, chilometri 4;
- e) Procida-Ischia, chilometri 6;
- f) Piombino-Porto Ferrajo, chilometri 11;
- g) Piccoli cavi nella Laguna veneta, chilometri 1500.

Si propone inoltre il ministro di istituire nuove officine, e su questo non avvi bisogno che l'Ufficio centrale dia ulteriori spiegazioni, perchè viene naturalmente da sé che quando la rete avrà preso uno sviluppo così grande, dovranno essere necessarie le officine sul luogo; non per fare lavori nuovi, ma per la manutenzione e la riparazione di quegli apparati.

Telefoni. — Vengo ora ai telefoni. La spesa per i telefoni, come ho detto, è di 8 milioni e 200 mila lire. Accennerò di volo che su questa spesa la Commissione del bilancio nell'altro ramo del Parlamento ha proposto una piccola modificazione negli stanziamenti annuali, aumentando di qualche cosa i primi due anni e diminuendo gli ultimi due. Io mi auguro che l'onorevole ministro nei primi due anni li possa spendere tutti, e con ciò e certo che sarà maggiormente avvantaggiato il servizio.

Del resto, come io ebbi occasione di accennare altra volta in alcune delle mie relazioni sul bilancio delle poste e dei telegrafi, l'Italia era in questa parte del servizio di una inferiorità tale verso tutte le altre Potenze da essere causa di dolore e di umiliazione per tutti quelli che sentano altamente del proprio paese.

Senza parlare della Germania che nel 1904 ha raggiunto un'entrata lorda di oltre 85 milioni per il solo servizio telefonico, la Francia ha un'annua entrata di 30 milioni; 14 l'Austria-Ungheria; 8 milioni e mezzo la Svezia; 6 il Belgio; 7 la Svizzera; mentre noi nell'ultimo esercizio si superò di poco il milione e mezzo!

Altre e non meno eloquenti cifre di statistica comparata relative alla estensione delle linee, si trovano nella relazione ministeriale presentata all'altro ramo del Parlamento; epperò non occorre indugiarsi sopra questo servizio.

La somma prevista è assai lontana dai bisogni; così dice anche la relazione della Commissione del bilancio nell'altra Camera, ma pure non si può negare che un grande impulso viene dato dalle proposte del Governo, perchè vengono notevolmente migliorate le comunicazioni attualmente esistenti tra i centri più importanti, Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Napoli, Bari, Palermo, Messina, e Catania, sia costituendo nuove, e lunghe arterie con fili del diametro di 4 e 5 millimetri, sia aggiungendo comunicazioni sussidiarie.

Inoltre vengono collegati con giusto criterio i centri più importanti rispetto alla circoscrizione amministrativa e all'entità dei traffici commerciali ed industriali.

Sarebbe stato certamente desiderabile che tutti i capiluoghi di circondario e di mandamento fossero collegati colla rete; ma è dove-

roso riconoscere che, coi mezzi assegnati, il Governo non potrebbe fare di più.

Non è fuor di luogo rilevare che, opportunamente, il disegno di legge provvede a migliorare i collegamenti della rete nazionale preesistente, dei capiluoghi delle Marche e degli Abruzzi a cui per ovvie difficoltà finanziarie, provvede imperfettamente la legge del 1903; e come, con savio criterio di equità, si provveda a dotare di reti urbane ben 17 capiluoghi di provincia, dove non si sarebbe forse affermata l'industria privata.

Ed ora, associandoci al voto espresso dall'altro ramo del Parlamento dal relatore della Commissione del bilancio, noi ne facciamo un altro, che provincie, comuni e privati aiutino l'opera del Governo, perchè un paese in cui deve far tutto il potere centrale, è condannato a non avere alcun avvenire di progresso e di ricchezza.

Scuola superiore postale e telegrafica. — Prima di parlare della scuola superiore, sarà bene rammentare che alcuni commissari, avendo espresso qualche dubbio su alcune disposizioni del progetto, tra le quali eravi appunto quella della scuola, fu pregato l'onor. ministro a volere intervenire in seno alla Commissione ed egli diede soddisfacenti spiegazioni, sia sull'aumento degli impiegati, sia sulle officine, sia sulla posta pneumatica, sia sulla scuola che, egli disse, ha per iscopo di creare funzionari direttivi che abbiano speciale competenza e capacità, come avviene negli Stati esteri, specialmente in Francia e in Germania. La vostra Commissione plaude ben di cuore, non solo all'idea in sè, che è ottima, ma anche al concetto di lasciare che si svolga (almeno nel suo inizio) sotto il sole della libertà, salvo a dettare le regole del suo funzionamento, quando l'esperienza avrà dimostrato quali siano le norme che meglio valgono a raggiungere il fine che l'Amministrazione si propone.

Signori senatori. Giunto alla fine della mia povera e disadorna relazione, non mi resta che pregarvi a dare il vostro voto favorevole a questa legge, con sicura coscienza che sarà utile all'avvenire della patria, la quale ha il diritto, ma, più del diritto, il dovere, di prendere, tra le nazioni, il posto assegnatole dalla sua posizione geografica, dalla sua popolazione, dalla sua storia e dalla nobiltà antica delle sue tradizioni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. Signori senatori! Era mia intenzione di svolgervi una serie di considerazioni su questo progetto di legge; ma, vista l'ora alla quale siamo arrivati, io chiedo al Senato il permesso di toccare soltanto alcuni punti e di lasciare tutte le altre considerazioni da parte, perchè l'ora non consentirebbe diversamente. Vi sono alcune questioni d'indole tecnica che meritano di essere esaminate e sulle quali io vorrei richiamare la vostra attenzione e quella dell'onor. ministro.

Dalla lucida esposizione fatta dal nostro egregio relatore avete veduto che si tratta di un progetto di legge estremamente largo e vasto. Il voler trattare tutti gli argomenti richiederebbe un tempo assai lungo, nè mi sentirei in grado di potervi dare un giudizio tecnico su tutte le questioni. Mi limito quindi a svolgerne alcune soltanto.

Trautandosi dell'ampliamento e miglioramento della rete telegrafica, devo dire che il ministro ha presentato un progetto, si può dire completo, di ciò che intende di fare. Non accade spesso di vedere dei progetti così bene elaborati come quello che il ministro ci ha presentato, e, specialmente per questa parte, si può dire che esso rappresenta tutto ciò che si può desiderare in questo momento. Devo aggiungere che la Camera dei deputati ha modificato un articolo, per mezzo del quale, a mio modo di vedere, il progetto è stato ancora sensibilmente migliorato. Permettetemi, dunque, di entrare in qualche particolare.

Se si esamina tutta quanta la storia dello sviluppo della telegrafia col filo, si vede che c'è anche un filo conduttore che ha guidato tutti gli inventori verso una medesima meta.

Questo filo conduttore, che ha dato la direzione a tutti gli inventori, consiste in ciò: di cercare di utilizzare il filo telegrafico, il filo di linea, nel modo più completo possibile. Per quanto siano diversi i sistemi, che furono escogitati per la telegrafia col filo, tale concetto traspare sempre. Mi permetta il Senato di dare alcuni piccoli esempi per chiarire questo concetto.

Il primo telegrafo che ancora si è conservato, dopo 50 anni di pratica, è il telegrafo

Morse. È un telegrafo che utilizza poco il filo, perchè, siccome l'alfabeto di Morse, come voi sapete, è un alfabeto convenzionale formato di linee e punti, per spedire una lettera occorrono in media tre segnali, di modo che un telegramma, inviato col sistema Morse, richiede un tempo molto lungo, per essere spedito.

Dopo è venuto il sistema di Hughes. Con questo non solamente si stampano le lettere, ma per ogni lettera c'è un segnale solo; e quindi, così all'ingrosso, il tempo è stato ridotto ad un terzo e col medesimo filo si possono mandare tre volte più telegrammi che col sistema di Morse.

Dopo è venuto quello che si chiama il sistema duplex. Era sorta la questione se non si potesse telegrafare nello stesso tempo in direzioni opposte, e questo problema è stato risolto già fin dal 1873. E con ciò si è di nuovo guadagnato, nel senso che col medesimo filo si possono mandare due volte più telegrammi che non col sistema semplice di Hughes.

Ma anche questo non è bastato. Col sistema Hughes, per esempio, che stampa le lettere, fra lettera e lettera, come è naturale, vi è un intervallo. Non si può stampare un telegramma mettendo le lettere una accanto all'altra. Quell'intervallo rappresenta naturalmente una perdita di spazio e quindi di tempo. È sorta allora questa questione. Si è detto se non fosse possibile togliere tale intervallo; e anche questo problema è stato risolto con l'accavallare insieme due telegrammi diversi, i quali vengono sovrapposti, così come le dita delle mani in modo che il dito dell'una mano corrisponda all'intervallo delle dita dell'altra. Ciò formerebbe un sistema compatto, ma, se le staccate, avete le due mani e quindi i due telegrammi nello stesso momento. Con tale sistema è stato di nuovo raddoppiato il numero dei telegrammi che si possono mandare. E, se voi tenete conto del fatto, che questi due telegrammi si possono spedire in due direzioni opposte, avete quel sistema che si chiama quadruplex. Il sistema Baudot, per esempio, che adoperiamo molto nella nostra amministrazione, è fondato su questo, ed è un sistema, nel suo complesso, quadruplex.

Pareva che questa dovesse essere l'ultima espressione della scienza, quando venne un americano, il prof. Rowland, ora morto purtroppo, ma che fu uno dei più grandi scienziati del-

l'America, il quale è riuscito a risolvere il problema di mandare nel medesimo tempo, con un solo filo, quattro telegrammi in una direzione e quattro telegrammi nella direzione opposta. È il così detto sistema octuplex. Nello stesso tempo tutto il congegno è stato sensibilmente migliorato e, si può dire, reso molto più semplice per il suo maneggio. Si hanno dei tasti come nelle macchine per velocigrafare. Questo sistema, che esiste nella nostra Amministrazione, perchè è già da parecchi anni che esso funziona fra Roma e Napoli, fa rimanere stupefatti per il modo come esso funziona. Ora, quando si pensi che si possono spedire otto telegrammi simultaneamente col medesimo filo, quattro in una direzione e quattro nell'altra, bisogna proprio dire che questa costituisce la più grande e larga soluzione del problema.

Io ho visto quindi con piacere che col progetto di legge, come è stato discusso dalla Camera e come da essa ci è venuto, si autorizza il Governo a servirsi anche molto del sistema di Rowland, che, secondo me, rappresenta proprio l'avvenire della telegrafia.

Il ministro, nella nitida sua relazione fatta all'altro ramo del Parlamento, insiste molto sul punto: che si desidera generalmente di ridurre la tariffa dei dispacci telegrafici. Ora l'utilità di tale riforma mi pare evidente; anche dai calcoli, che esso stesso nella relazione fa, risulta chiaro che si tratterebbe, non solo di un grande servizio reso al paese, ma che si è anche sicuri che il numero dei telegrammi aumenterebbe subito notevolmente. Ed è in vista di tale aumento che il Ministero vi presenta un progetto di legge che deve provvedere non solo al servizio attuale telegrafico, ma dovrà servire anche per quello molto più ampliato che si ha diritto di aspettarsi il giorno, in cui sarà operata questa riforma.

Ed in tale riguardo io dico che il sistema di Rowland è proprio fatto a posta per ottenere questo risultato: perchè permette di andare molto in là coll'enorme sua potenzialità.

Si può cominciare, per esempio, con adoperare solo due delle tastiere in un senso e due nell'altro, avendo poi la possibilità di andare, a mano a mano, fino alle quattro tastiere, dall'una e dall'altra parte; il che vuol dire, che si ha il modo di avere un margine notevole per tutti questi progressi successivi. Io confesso che sono

rimasto così ammirato del nuovo sistema, che già alcuni anni fa ho commemorato nel mio Istituto il Rowland, che è stato uno dei più grandi scienziati d'America, e nello stesso tempo ho pregato il giovane mio amico Quirino Majorana di fare una conferenza per spiegare bene i concetti di tale macchina. Ebbene, questa mia convinzione è andata crescendo con gli anni; ed io sono persuaso che veramente questa è proprio la macchina dell'avvenire. Io quindi non posso fare altro che lodare il ministro, perchè ha accettato d'introdurre nel progetto di legge la possibilità di servirsi anche su larga base di questo sistema; poichè è il sistema certamente con cui si potranno rendere i più grandi servizi al Paese.

Le difficoltà che vi possono essere, nella pratica applicazione, le giudicherà il ministro; io non voglio premere su di lui, perchè è il ministro che ha la responsabilità dei servizi che deve impiantare. Ma esprimo questo desiderio: che esso tenga conto di questa macchina nel modo più largo possibile, poichè, lo ripeto, sono persuaso che essa è la vera macchina telegrafica dell'avvenire.

Un'altra questione ancora, sulla quale vorrei richiamare un momento l'attenzione del Senato, è quella della tabella A, nella quale si parla delle singole spese e dei singoli servizi; vedo che si tratta finalmente d'impiantare tre stazioni radio-telegrafiche, a Napoli, a Palermo ed a Cagliari. L'utilità di queste stazioni radio-telegrafiche è evidente: quando per una burrasca vengono a mancare tutti gli altri mezzi di comunicazione, la comunicazione per mezzo della telegrafia senza fili rimane sempre. Si è stupefatti di vedere che fino ad ora, non ostante tutto l'entusiasmo che abbiamo avuto e che abbiamo per Marconi, non si sia pensato ad utilizzare la sua invenzione in forma industriale.

La ragione si spiega facilmente: realmente di sei mesi in sei mesi il Marconi ci faceva sempre conoscere nuovi risultati e nuovi progressi. Egli ha camminato così presto, che non si aveva il coraggio di prenderlo in un momento di passaggio, e si preferiva aspettare per vedere fin dove arrivava.

Adesso egli ha risolto anche il problema di dirigere un segnale in una sola parte. Ed allora il triangolo, che si propone qui, Napoli,

Palermo e Cagliari, potrà funzionare in modo perfetto.

Vorrei poi richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra un altro fatto.

Nell'anno scorso il suo predecessore aveva nominato una Commissione, che io ho avuto l'onore di presiedere, e che doveva occuparsi della possibilità di un servizio radiotelegrafico anche fra le principali città d'Italia, e non solamente per mare come qui si tratta. La Commissione si è trovata un po' imbarazzata, perchè le scoperte che si fanno e le invenzioni di scienza applicata, non sono rese di pubblica ragione, come sono le scoperte fatte nella scienza pura; siccome vi entra di mezzo la questione del danaro, molti preferiscono tenerle nascoste, fino a che non sono in grado di utilizzarle. Tuttavia noi siamo stati informati allora sufficientemente per mezzo del Marconi stesso e per mezzo del Ministero della marina, il quale, in modo tanto lodevole, ha sempre tenuto dietro ai progressi della telegrafia senza filo, spendendo, incoraggiando e coadiuvando; e siamo arrivati alla conclusione che sarebbe bene di cominciare anche sul continente a impiantare di queste stazioni, e cercare di riunire Roma con Milano, Roma con Napoli e Napoli con Venezia, e via via, esaminando nello stesso tempo fino a che punto ed entro quali limiti si può utilizzare quel fascio di raggi che il nuovo sistema Marconi manda, misurando l'ampiezza in cui esso si svolge, e studiando così in via pratica il numero delle stazioni che si possono stabilire.

Io avrei molto piacere se l'onorevole ministro volesse, quando che sia, esaminare questa questione e fare qualche cosa in tale riguardo. Le stazioni radiotelegrafiche hanno la caratteristica che il loro impianto costa poco, e da questa stessa tabella annessa al disegno di legge, rileviamo che per le stazioni di Napoli, di Palermo e di Cagliari non sono stanziati complessivamente che 90,000 lire, cioè 30,000 lire per ciascuna. Ciò è assai poco, il che permette anche il lusso di fare qualche esperienza senza effetto; perchè, se l'una o l'altra di queste esperienze non dovesse riescire favorevole, non sarà certo perciò il finimondo. Sono esperienze che si debbono fare in grande, i nostri laboratori essendo affatto insufficienti a tale scopo.

Finalmente vorrei richiamare l'attenzione del Senato anche sopra la questione dell'Istituto postale e telegrafico. Alcuni anni addietro, quando era ministro il compianto Stelluti-Scala, nella discussione del bilancio delle poste e telegrafi io gli feci osservare, che egli aveva alla sua dipendenza servizi tecnici e scientifici di grandissima importanza per il paese e per la scienza. I molteplici problemi che sorgono continuamente per i progressi incessanti della telegrafia ordinaria, della telegrafia senza fili e della telefonia, sono talmente rapidi, che ci vuole proprio un osservatorio speciale per tenervi dietro; e nei nostri laboratori, e nei nostri gabinetti non possiamo occuparcene per mancanza di mezzi sufficienti. Noi non abbiamo a nostra disposizione tutta una rete telegrafica: dobbiamo lavorare in piccolo, e, se abbiamo un giardino da utilizzare, è tutto ciò che possiamo pretendere di avere. Io dissi allora che il Ministero delle poste e telegrafi, sull'esempio dei maggiori Stati, doveva creare un laboratorio per suo proprio uso e consumo, dotato di tutti i mezzi necessari per risolvere i grandi problemi che gli si pongono innanzi. Il compianto Stelluti-Scala accettò questo concetto e nominò una Commissione che di nuovo ho avuto l'onore di presiedere, con l'incarico di fare un programma particolareggiato e di proporre le persone che fossero le più adatte a questo servizio.

La Commissione si recò a visitare un locale che le era stato indicato e che si trova sul viale del Re, vicino alla stazione di Trastevere. Ebbene, io sono rimasto sorpreso quando ho visto quel locale; è un laboratorio di primissimo ordine, come non ne possediamo alcuno in Italia. Io non esito a dichiarare che, per la sua ampiezza e per la sua solidità, è anche superiore all'istituto fisico di Roma, per il quale ho pure qualche debolezza di paternità. È un laboratorio di primissimo ordine, costruito venti anni addietro dalla Direzione generale dei telegrafi, con un concetto consimile; ma poi le vicissitudini ministeriali avevano fatto scomparire la cosa. Vi trovai collocate dentro delle carte e altre cose più o meno utili, ma era peccato lasciarle in un edificio di quel valore. Noi proponemmo, dunque, che quell'edificio fosse destinato al nuovo Istituto superiore postale e telegrafico. I ministri che si succedettero ac-

cettarono il concetto e adesso quel laboratorio funziona benissimo ed è posto sotto la direzione del prof. Majorana, il quale era la persona più adatta che noi potevamo indicare al Ministero per quel posto.

Vedo che adesso si tratta di ampliarlo e di meglio corredarlo e che sono stanziati 200 mila lire a tale scopo. Siccome esso deve servire, non solo a formare allievi per la carriera superiore, ma nello stesso tempo deve dare loro un'istruzione pratica e condurli anche alle esperienze necessarie a risolvere i molteplici problemi che interessano altamente quei servizi, non posso che plaudire caldamente al concetto del ministro, che si trova spiegato dalla cifra stata stanziata, sicuro, come sono, che il nuovo laboratorio sarà all'altezza dei migliori d'Europa.

E dopo ciò, non voglio tediare ulteriormente il Senato, stante l'ora avanzata; e lo ringrazio soltanto dell'attenzione benevola che mi ha voluto accordare. (*Approvazioni*).

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Mi consenta anzitutto il Senato di ringraziare gli onorevoli senatori, i quali hanno voluto rivolgermi parole molto lusinghiere, parole che non attribuisco al mio merito, ma alla loro benevolenza. Io, se un merito ho potuto avere, modestissimo, è quello di avere studiato coscienziosamente le necessità dell'Amministrazione alla quale sono preposto e di avere queste necessità esposte con franchezza a chi di ragione. Ma il merito principale è di chi, apprezzando con moderata chiarezza di vedute le necessità del momento attuale, la necessità di dotare più largamente i pubblici servizi, mi ha messo in condizione di poter formulare le proposte sulle quali oggi il Senato è chiamato a deliberare.

Io non credo sia necessario riassumere le basi fondamentali di questo disegno di legge, tanto più dopo la nitida e diffusa, quantunque orale, relazione dell'onorevole Sani, e dopo il discorso dell'onorevole senatore Blaserna il quale, colla sua grande autorità, ha illustrato alcune parti tecniche del disegno di legge.

Si tratta di una legge la quale ripara al passato e provvede alle necessità urgenti del pre-

sente e del prossimo avvenire. L'Amministrazione nostra per molti anni si è trovata nella condizione di non poter far ciò che qualunque industriale, che abbia degl'impianti, è uso di fare, cioè svolgere ed ampliare questi impianti secondo i bisogni dell'aumentato traffico. Per 15 anni l'Amministrazione nostra ha dovuto limitare gli stanziamenti di bilancio al puro necessario, sia per quello che riguarda la manutenzione delle linee, sia per quello che riguarda gli uffici e gli apparati. Quindi è urgente la necessità di provvedere.

Per ciò che riguarda la distribuzione delle somme che il disegno di legge mette a disposizione del Ministero delle poste e telegrafi è stato rilevato dal relatore che una parte relativamente modesta è destinata al servizio postale e la parte più importante ai servizi elettrici. Ma credo che ciò non abbia bisogno di speciale giustificazione, quando si consideri che sono appunto i servizi elettrici che richiedono dotazione maggiore e nei quali gl'impianti hanno una prevalente importanza.

L'onor. relatore ha parlato anzitutto dei servizi postali e della posta pneumatica. Egli ha detto che la posta pneumatica, come è considerata nel disegno di legge, è una posta pneumatica a scartamento ridotto. Ed io non respingo questa qualifica, poichè evidentemente con un solo milione, come quello che è stato concesso, non era possibile fare altrimenti. In materia di posta pneumatica vi può essere un programma massimo e un programma minimo; ho dovuto attenermi a questo, che consiste nel collegare specialmente gli uffici postali centrali colla ferrovia pel trasporto di telegrammi e delle lettere espresse e nel render possibile il ritardo dell'impostazione delle lettere, di modo che negli uffici centrali postali questa impostazione si possa fare pochi minuti prima della partenza dei treni.

Quando invece si voglia attuare la posta pneumatica, com'è stata attuata in alcune grandi capitali europee, e soprattutto in America, si richiedono evidentemente mezzi molto maggiori; ma del resto ritengo che noi non siamo ancora arrivati al punto in cui questo provvedimento sia necessario, perchè, per quanto da noi il traffico postale sia considerevolmente aumentato, non ha ancora raggiunto

quella enorme espansione che si verifica, specialmente in America.

A proposito di servizi postali l'onor. relatore ha accennato alla questione del palazzo postale di Milano, ed ha lamentato che, appena finita la costruzione di esso, si sia riscontrato insufficiente ai bisogni del servizio. Certo il palazzo postale di Milano anche per l'amministrazione è stato una delusione; ma, fortunatamente, a questa delusione d'altra parte ha corrisposto una soddisfazione, quella cioè di vedere l'incremento notevolissimo, meraviglioso del traffico postale nella città di Milano, che è un esponente del progresso economico notevolissimo di quell'importante città. Mi basti a questo proposito citare una sola cifra, ed è questa che, nell'ultimo mese a cui si riferiscono le statistiche postali di quest'anno, nella sola Milano il traffico postale ha dato 600,000 lire d'introito di più che nel mese corrispondente dell'anno passato, notando che era già chiusa l'esposizione.

Quindi si spiega come, appena finito di costruire questo palazzo, esso siasi rivelato già insufficiente ai bisogni, perchè, per quanto la previsione si fosse fatta con una certa larghezza, essa è stata di gran lunga sorpassata dalla realtà delle cose.

Ed è appunto perciò che il Governo, pur dovendo rinunciare pel momento a risolvere la questione degli edifici postali, la cui risoluzione completa avrebbe richiesto una somma di ben L. 15,000,000, si è limitato coll'attuale progetto di legge a provvedere alle necessità più impellenti e indeclinabili, che sono appunto quelle di provvedere all'ufficio postale della stazione ferroviaria di Napoli e di ampliare il palazzo postale di Milano. A quest'ultimo scopo è destinata una somma di 960 mila lire, che noi ci auguriamo sia per essere sufficiente.

Per ciò che riguarda i servizi telegrafici, bisogna pur convenire che veramente essi si trovano attualmente in una condizione di sofferenza.

Forse qualche volta le lagnanze che muove il pubblico e la stampa sono alquanto eccessive, perchè non si tien conto abbastanza delle difficoltà in mezzo a cui si dibatte l'amministrazione, ma certo è che questi servizi hanno bisogno di essere elevati ad un livello più conveniente. Ed a tale scopo il disegno di legge destina una somma di ben 12 milioni e mezzo.

Gli obbiettivi del disegno di legge sono diversi.

Anzitutto si tratta di raddoppiare molte comunicazioni, le quali si sono dimostrate insufficienti; in secondo luogo di posare dei fili fra centri, tra cui si è svolto negli ultimi tempi un movimento commerciale importante e che non sono ancora direttamente collegati. Si tratta inoltre di costruire linee trasversali, le quali in Italia mancano quasi completamente, il che è un grande inconveniente, specialmente data la configurazione geografica del paese, perchè, siccome le nostre arterie sono tutte nel senso della lunghezza dello stivale, e quindi tutte parallele, accade in caso di disastri atmosferici, bufere, ecc. che, quando si verifica una interruzione nei fili principali, tutto il servizio telegrafico resta paralizzato, non essendovi la possibilità d'indirizzarlo per altra via.

Inoltre il disegno di legge si propone di congiungere meglio il nord al sud, e finalmente di aumentare notevolmente e migliorare il macchinario. Se a ciò si aggiunge la divisata radicale trasformazione della rete telegrafica secondaria, si ha quel complesso di provvedimenti che, mentre aumenterà sensibilmente la potenzialità dei mezzi, permetterà di fare, a breve scadenza di tempo, quella riduzione della tariffa dei telegrammi, che ormai è invocata da tutti.

Prima di rispondere ad alcune osservazioni del senatore Blaserna, debbo una risposta all'onorevole relatore, il quale ha parlato della riduzione del diametro dei fili da 4 a 3 millimetri.

Colla legge del 1905 si era stabilito di posare una serie di fili di bronzo con la spesa complessiva di due milioni e mezzo. Ora in questa legge è accaduto un fatto curioso. Mentre l'Amministrazione aveva preveduto del filo di bronzo di 4 mm. per le linee più lunghe e per le altre di 3 mm., nella stampa della legge è accaduto che fu messo « filo di bronzo di mm. 4 », con riferimento a tutte le linee.

È accaduto così che l'Amministrazione ha incominciato ad eseguire la legge come era scritta; ma ad un certo punto, quando io assunsi la direzione del Ministero, rifatti i conti, ho visto che, se si doveva continuare a posare i fili del diametro di 4 mm., non sa-

rebbero bastati i due milioni e mezzo, ma sarebbe stata necessaria una somma maggiore. Ed allora ho dovuto interpellare i tecnici del Ministero su tale questione e la risposta è stata questa: che mentre per le comunicazioni telefoniche è necessario, per le grandi distanze, un filo di 4 e anche di 5 mm., per le comunicazioni telegrafiche è assolutamente sufficiente quello di 3 mm.: e si ha una prova di ciò nel fatto che questo filo già funziona in modo soddisfacente sulla linea Bari-Milano della lunghezza di 944 chilometri fin dal 1903, sulla Roma-Berlino di 1217 chilometri e sulla Roma-Londra che supera i 2000 chilometri. Si è perciò che credo poter assumere la responsabilità del provvedimento in base agli accertamenti ed al voto dei tecnici dell'Amministrazione.

L'onorevole Blaserna ha intrattenuto con la sua alta competenza il Senato sulla macchina Rowland che è veramente meravigliosa, ed io molto volentieri ho studiato il progetto che era stato presentato al Ministero dalla Compagnia Rowland, la quale voleva cogliere l'occasione della trasformazione della rete telegrafica italiana per far sì che s'introducesse largamente nel servizio quella macchina.

A questo proposito bisogna dire che l'Italia ha il vanto di essere stato il primo paese che ha adottato la Rowland, poichè, prima ancora ch'essa fosse adottata sulla New York-Boston (e questo è merito di uno dei miei predecessori), noi l'abbiamo adottata sulla Roma-Napoli dove ha dato risultati brillantissimi, specialmente in alcune occasioni di calamità pubbliche, come, ad esempio, le eruzioni del Vesuvio, il terremoto delle Calabrie, in cui si è arrivati a poter trasmettere tra Roma e Napoli 4 o 5 mila telegrammi al giorno. Tuttavia non posso tacere che l'esperienza pratica ha dimostrato che questa macchina presenta qualche difetto: come tutte le macchine molto potenti è molto delicata e facilmente ha degli arresti; allora tutto quanto il traffico si ferma e bisogna smaltirlo per altre vie. Di più è stato osservato che la Rowland richiede una grande corrente e quindi influenza facilmente le linee telefoniche, di modo che sarebbe necessario per le comunicazioni con la macchina Rowland di costruire una palificazione speciale, il che ne renderebbe più costosa l'introduzione. La Compagnia Rowland a questa

obbiezione ha risposto che si potrebbe fare il servizio anche con correnti di forza minore, e questa questione sarà sottoposta all'esame del Consiglio superiore dei servizi elettrici. Noi abbiamo dunque sperimentata la Rowland sopra una linea di non grande lunghezza; abbiamo fatto un altro esperimento sulla Roma-Milano in occasione dell'Esposizione, e questo è stato meno soddisfacente: però il rappresentante della Compagnia ha spiegato la cosa con la natura speciale del filo messo a sua disposizione. Ad ogni modo ho già dato ordini di istituire lo stesso servizio sulla linea Roma-Bologna, ed ho poi volentieri accettato l'emendamento presentato nell'altro ramo del Parlamento che dà facoltà al ministro delle poste e dei telegrafi di sostituire alla macchina Baudot quadrupla le Rowland quando abbiamo dato buoni risultati nella pratica. Credo pure che effettivamente sarà conveniente di estendere considerevolmente l'uso di queste macchine, quantunque io non possa accettare il concetto della Compagnia Rowland, la quale vorrebbe fondare tutto il servizio sul grande rendimento della macchina e diminuire il numero dei fili. Io credo che la via giusta sia nel mezzo, cioè quella di posare un numero considerevole di fili che assicurino il servizio e di aumentare anche in giusta misura il rendimento delle macchine.

E vengo a dire brevemente delle stazioni radiotelegrafiche. Anche qui l'onorevole Blaserna ha lodato le proposte del disegno di legge ed ha detto che sarebbe conveniente di estendere sempre più il servizio radiotelegrafico.

Posso a questo proposito far conoscere al Senato che i lavori della grande stazione ultrapotente di Coltano, la quale sarà la più forte stazione del mondo intero, progrediscono; ed anche in questi ultimi giorni, ho ricevuto una lettera di Guglielmo Marconi il quale, dandomi notizia degli ultimi suoi perfezionamenti, mi dice che di questi perfezionamenti profitterà notevolmente per la stazione di Coltano, la quale dovrebbe comunicare, come il Senato sa, con un'altra stazione ultrapotente nell'Argentina.

Con gli onorevoli ministri degli esteri e della marina, sto studiando l'impianto di una rete radio telegrafica nel Benadir che avrebbe una grande importanza non solo telegrafica, ma

anche politica e strategica, perchè vi sono dei mesi dell'anno, quelli di costa chiusa, in cui le comunicazioni fra il Benadir e le navi sono impossibili, mentre sarebbero resi possibili dalla radiotelegrafia.

Vi è anzi allo studio al Ministero un progetto anche più ampio, consistente nell'impiantare, oltre alle stazioni del Benadir, una stazione al capo Guardafui, che è sotto la nostra protezione, ed un'altra stazione in Assab. In questo modo si assicurerebbero da una parte le comunicazioni tra l'Eritrea e il Benadir, e dall'altra parte si potrebbe mettere in comunicazione l'Eritrea direttamente con l'Italia, con la stazione di Coltano, quando questa sarà aperta al pubblico servizio, il che avrebbe una grande importanza poichè emanciperebbe l'Italia dalle compagnie inglesi dei cavi, di cui siamo tributari.

Però il Senato comprende che tuttocìò richiede spese considerevoli e non è possibile per ora prendere impegni al riguardo. Ma ho il dovere di dire una parola su l'idea dell'impianto radiotelegrafico interno a cui ha accennato l'onorevole Blaserna.

Io ho trovato i lavori della Commissione che egli aveva presieduta non solo, ma ho intavolato trattative col ministro della guerra per questo impianto, perchè debbo far presente all'onorevole Blaserna che qui veramente si tratta di un interesse di carattere alquanto misto. La radiotelegrafia in generale è considerata come sussidiaria della telegrafia, e come tale funzionerà il triangolo; Palermo-Napoli-Cagliari, nel senso cioè che quando manchi o sia insufficiente il servizio telegrafico, supplisce la radiotelegrafia.

Ma, quando si tratta di servizio interno, questo concetto non sarebbe giustificato, perchè nell'interno del paese il servizio telegrafico in un modo o nell'altro, specialmente dopo l'attuazione di questo disegno di legge, sarà sempre assicurato; ed allora subentra un altro concetto, quello di difesa interna, il concetto di difesa strategica, per cui la spesa non è più giusto che vada ad aggravare unicamente sul bilancio delle poste e dei telegrafi.

Perciò avevo intavolato delle trattative col ministro della guerra, che non hanno ancora condotto ad un risultato. La spesa per questo disegno di legge era stata preventivata in lire

385,000, e mi auguro che sia possibile in avvenire di poter attuare anche questo progetto.

Ringrazio poi l'onorevole Blaserna di ciò che egli ha detto sull'Istituto superiore telegrafico. Veramente, venendo da un uomo della sua autorità, le sue dichiarazioni hanno un alto valore, e mi incoraggiano maggiormente a chiedere al Parlamento una somma di 200,000 lire, la quale (siccome noi abbiamo già il locale) potrà essere sufficiente come spesa d'impianto per questo Istituto superiore, che dovrà formare i nostri funzionari direttivi, e dare ad esso una dotazione tale da collocarlo fra i più importanti Istituti congeneri del mondo.

Il concetto di questo Istituto è precisamente questo: professionale da una parte, e di cultura scientifica superiore per i nostri funzionari dall'altra. Istituto di carattere autonomo nel quale la pratica dei servizi si deve sposare alla teoria e alla scienza di cui oggigiorno i nostri funzionari hanno assoluto bisogno.

Dopo ciò credo di aver sufficientemente risposto alle osservazioni che sono state fatte, e non voglio più oltre abusare della pazienza del Senato.

Questa legge certo non basterà da sola a risolvere i gravi problemi dei servizi postali telegrafici e telefonici in Italia, ma credo che essa segni un passo molto notevole per l'amministrazione e per il miglioramento dei nostri servizi che sono tanta parte della vita economica del paese (*Approvazioni vivissime*).

SANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI, *relatore*. Io non ho preso la parola per rispondere; mi limiterò soltanto a dar lettura di un telegramma *petizione* pervenuto all'ultimo momento, del tenore seguente:

« A nome della Camera di commercio di Bologna invio rispettosa *petizione* al Senato del Regno affinché, modificando l'elenco dei capiluoghi di circondario da allacciare col servizio telefonico, voglia far comprendere Imola, la cui popolazione attuale supera i 10,000 abitanti nel centro agglomerato, ed i 30,000 per l'intero comune.

« Supplico V. E. a disporre perchè la presente *petizione* sia presa in considerazione benevola dalla Camera vitalizia e porgo omaggi riverenti.

« GIUSEPPE GALLOTTI,

« *Presidente della Camera di commercio di Bologna* ».

Io prego l'onor. ministro di voler dare qualche chiarimento in proposito.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Siccome l'onor. relatore fino da ieri mi aveva accennato a questo telegramma, io sono in grado di dare subito al Senato la spiegazione della esclusione di Imola dal disegno di legge. La ragione è semplicemente questa che, mentre Imola sarebbe stata compresa nel disegno di legge in base ai criteri che sono stati stabiliti per l'estensione della rete telefonica nazionale, perchè Imola è capoluogo di circondario ed ha più di 10 mila abitanti, io non ho potuto comprendere Imola nelle tabelle annesse al disegno di legge per una ragione semplicissima; vale a dire che, allorquando il disegno di legge non era, forse, non solo presentato, ma nemmeno concepito, era già stata iniziata una pratica per dare ad una società privata la concessione di una linea telefonica che comprende Imola. Infatti ho qui la copia del decreto il quale dice: « Alla società telefonica di Romagna in Rimini è data concessione d'impiantare e di esercitare una linea telefonica per servizi pubblici fra Imola e Rimini con stazioni intermedie ecc. ».

Questo decreto è stato già spedito alla Corte dei conti per la registrazione, dimodochè, se Imola non avrà il beneficio del telefono da questa legge, lo avrà per effetto della concessione che già è stata fatta dal Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 25,000,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, con le destinazioni ed a carico degli esercizi indicati nella annessa tabella A. (Approvato).

Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà prelevata dall'avanzo accertato col conto con-

suntivo dell'esercizio finanziario 1905-906 e inscritta nello stato di previsione dell'entrata degli esercizi dal 1907-908 al 1910-911 ad uno speciale capitolo della categoria *movimento di capitali*, e nella seguente misura:

Esercizio 1907-908	L.	11,369,000
» 1908-909	»	8,481,000
» 1909-910	»	3,706,000
» 1910-911	»	1,444,000

Approvato lo stato di previsione dell'entrata di ciascuno dei detti esercizi, il ministro del tesoro, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, preleverà dal fondo di cassa la somma rispettivamente attribuita ad ogni esercizio, che verrà imputata, come versamento avvenuto, allo speciale capitolo di cui sopra.

(Approvato).

Art. 3.

L'assegnazione di lire 12,500,000 per l'ampliamento e per il miglioramento della rete telegrafica sarà erogata, per le linee, per le spese e per i materiali indicati nell'annessa tabella *B*.

È data facoltà al ministro delle poste e telegrafi, sentito il Consiglio superiore dei servizi elettrici, di accrescere gli stanziamenti indicati nel quadro *V*, tabella *B*, per acquisto di apparecchi, realizzando corrispondenti economie sia nella posa dei fili, sia nell'acquisto dei materiali accessori indicati nel quadro settimo della stessa tabella, allo scopo di applicare nei centri di maggior lavoro apparati Rowland od altri riconosciuti convenienti, anche, ove ne sia il caso, in sostituzione agli apparati Baudot quadrupli previsti dal predetto quadro *V*, tabella *B*.

(Approvato).

Art. 4.

I fili telegrafici di bronzo Genova-Messina (km. 1315), Napoli-Torino (km. 1040), Bari-Firenze (km. 900), Napoli-Reggio (km. 560), Roma-Venezia (km. 670) della legge del 22 dicembre 1905, n. 614, i quali dovranno essere ancora messi in opera, saranno costituiti col diametro di 3 mm. anzichè di 4.

L'economia che si otterrà da questo provvedimento sarà destinata al miglioramento delle palificazioni delle linee principali non comprese nella tabella *B*, di cui al precedente articolo, ed al rimpiazzo di vecchi cordoni deteriorati nelle gallerie.

(Approvato).

Art. 5.

L'assegnazione di lire 8,200,000 per la estensione della rete telefonica nazionale sarà erogata per le linee e per gli impianti indicati nella annessa tabella *C*.

Sulle linee telefoniche costruite e da costruire, escluse le linee principali colleganti direttamente centri di popolazione superiore ai duecento mila abitanti, saranno inclusi anche quei comuni che alla pubblicazione della presente legge siano sedi di uffici postali di prima classe od abbiano un porto il cui tonnello annuo complessivo superi le cinquantamila tonnellate, purchè detti comuni si trovino sul percorso delle linee suddette.

Le linee telefoniche urbane previste da questa legge dovranno essere compiute nel corso dei primi due prossimi esercizi.

(Approvato).

Art. 6.

È abrogata la disposizione contenuta nel secondo capoverso dell'art. 26 del testo unico della legge sui telefoni, approvato con regio decreto n. 196 del 3 maggio 1903.

(Approvato).

Art. 7.

È istituito un « Istituto superiore postale e telegrafico » allo scopo di impartire una istruzione professionale superiore ai funzionari della carriera direttiva, di studiare le proposte per conseguimento di miglioramenti tecnici nei servizi, di determinare le condizioni tecniche cui deve soddisfare il materiale elettrico e di provvedere al collaudo del materiale stesso.

(Approvato).

Art. 8.

Con apposito regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il funzionamento dell'Istituto e per la scelta del personale da adibirvisi e determinati i programmi d'insegnamento, la durata dei corsi, l'ammissione ai corsi stessi dei funzionari dell'Amministrazione e degli estranei che ne facciano domanda, nonchè gli effetti del diploma dell'Istituto.

(Approvato).

TABELLA A.

Assegnazione per titoli e per esercizi finanziari dei fondi da destinarsi al miglioramento ed all'ampliamento dei servizi postali, telegrafici e telefonici.

Servizi ai quali sono da imputarsi le singole assegnazioni	1907-908	1908-909	1909-910	1910-911	Totale
Acquisto di carrozze ambulanti	1,000,000	100,000	»	»	1,100,000
Acquisto di cassette d'impostazione . . .	100,000	100,000	»	»	200,000
Acquisto di sacchi	200,000	150,000	»	»	350,000
Posta pneumatica	500,000	500,000	»	»	1,000,000
Ampliamento e miglioramento della rete telegrafica	5,000,000	5,000,000	2,500,000	»	12,500,000
Impianto di stazioni radiotelegrafiche a Napoli, Palermo e Cagliari.	90,000	»	»	»	90,000
Estensione della rete telefonica	2,919,000	2,631,000	1,206,000	1,444,000	8,200,000
Istituto superiore postale e telegrafico . .	200,000	»	»	»	200,000
Sistemazione di edifici postali a Napoli e a Milano	1,360,000	»	»	»	1,360,000
	11,369,000	8,481,000	3,706,000	1,444,000	25,000,000

TABELLA B.

Ampliamento e miglioramento della rete telegrafica.

QUADRO 1^o. — Posa di nuovi fili di bronzo di 3 mm.
per l'ampliamento ed il miglioramento della rete telegrafica principale.

Num. d'ordine	NUOVI FILI	Lunghezza in chilometri di ogni filo	Annotazioni
1	Roma-Milano (2 fili)	738	
2	Roma-Genova (1 filo)	540	
3	Roma-Firenze (id.)	316	
4	Roma-Napoli (id.)	269	
5	Roma-Napoli (id.)	269	Mediante allacciamento con filo di bronzo di prossima posa fra Napoli e Reggio-Calabria (della legge 22 dicembre 1905) sarà formata una comunicazione tutta di bronzo Roma-Messina.
	Reggio Calabria-Messina (id.)	31	
6	Roma-Palermo (id.)	1052	
7	Napoli-Firenze (id.)	609	
8	Milano-Napoli (id.)	1018	
9	Napoli-Genova (id.)	788	
10	Roma-Catania (id.)	907	
11	Napoli-Palermo (id.)	803	
12	Napoli-Venezia (id.)	908	
13	Bari-Venezia (id.)	1114	
14	Firenze-Orbetello (id.)	265	Mediante collegamento al cavo sottomarino Orbetello-Golfo Aranci, di cui all'articolo 3 di questa tabella, sarà costituita una comunicazione Firenze-Sassari.
	Golfo Aranci-Sassari (id.)	140	

In complesso Km. 10,505 di filo di bronzo di 3 mm.

Previsione della spesa:

Prezzo chilometrico lire 318.

Spesa totale lire 3,340,590, compreso il consolidamento delle linee e la mano d'opera di posa dei fili e la indennità al personale subalterno di manutenzione.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Segue TABELLA B.

QUADRO 2°. — Posa di nuovi fili di ferro di mm. 4.31 per l'ampliamento della rete principale.

Num. d'ordine	NUOVI FILI	Lunghezza in chilometri di ogni filo	Annotazioni
1	Roma-Napoli (2 fili)	269	
2	Venezia-Belluno (1 filo)	120	
3	Milano-Vicenza (id.)	200	
4	Milano-Torino (id.)	149	
5	Genova-Torino (id.)	169	
6	Milano-Brescia (id.)	103	
7	Napoli-Foggia (id.)	182	
8	Bari-Foggia (id.)	126	
9	Bari-Lecce (id.)	153	
10	Napoli-Ancona (id.)	505	
11	Napoli-Roma (id.)	269	Mediante allacciamento con filo che rimarrà disponibile Roma-Pisa, sarà costituita una comunicazione diretta Napoli-Livorno.
	Pisa-Livorno (id.)	22	
12	Caserta-Campobasso (id.)	148	Sarà innestato ad un filo che rimarrà disponibile Caserta-Napoli per formare una comunicazione diretta Napoli-Campobasso.
13	Napoli-Benevento (id.)	100	
14	Napoli-Salerno (id.)	54	Sarà congiunto ad un filo che rimarrà disponibile Roma-Napoli, per formare una comunicazione diretta Roma-Salerno.
15	Genova-Sampierdarena (id.)	4	
16	Palermo-Caltanissetta (id.)	132	
17	Milano-Cremona (id.)	103	
18	Livorno-Pisa (id.)	22	Mediante allacciamento con un filo che rimarrà disponibile Pisa-Sarzana, si formerà una comunicazione Livorno-Carrara-Spezia.
	Sarzana-Spezia (id.)	16	
19	Sarzana-Spezia (id.)	16	Sarà innestato ad un filo che rimarrà disponibile Piacenza-Sarzana per formare una nuova comunicazione Spezia-Parma-Piacenza.
20	Roma-Avezzano-Sulmona (id.)	172	Sarà collegato ad un filo che rimarrà disponibile Sulmona-Napoli per formare una nuova comunicazione Roma-Avezzano-Sulmona-Napoli.

Segue TABELLA B.

Segue QUADRO 2°

N. d'ordine	NUOVI FILI (a)	Lunghezza in chilometri di ogni filo	Annotazioni
21	Venezia-Treviso (1 filo)	30	Sarà collegato ad un filo che rimarrà disponibile Milano-Venezia, per formare una comunicazione Milano-Venezia-Treviso.
22	Firenze-Forli-Ancona (id.)	339	
23	Verona-Mantova-Rovigo (id.)	134	
24	Modena-Mantova-Cremona (id.)	125	
25	Verona-Brescia-Cremona-Piacenza (id.)	157	
26	Brescia-Bergamo-Como (id.)	116	
27	Torino-Cuneo-Portomaurizio (id.)	200	
28	Chieti-Foggia-Potenza (id.)	308	
29	Potenza-Taranto-Cosenza (id.)	342	
30	Salerno-Avellino-Foggia (id.)	181	
31	Foggia-Campobasso (id.)	187	
32	Catania-Caltanissetta-Girgenti (id.)	199	
33	Napoli-Brindisi-Lecce (id.)	425	
34	Ancona-Bari (id.)	446	
35	Roma-Ascoli Piceno (id.)	325	
36	Roma-Perugia-Ancona-Pesaro (id.)	435	
37	Firenze-Montecatini (id.)	47	
38	Ancona-Pesaro-Ravenna-Venezia (id.)	332	
39	Roma-Grosseto-Siena (id.)	321	
40	Aquila-Chieti-Campobasso (id.)	298	

In totale Km. 8,250 di filo di ferro di mm. 4.31.

Previsione della spesa:

Prezzo chilometrico lire 200.

Spesa complessiva lire 1,650,000, compreso il consolidamento delle linee, la mano d'opera di posa dei fili e l'indennità al personale subalterno di manutenzione.

(a) Con vari fili che rimarranno disponibili in seguito alla posa dei fili di bronzo, si formeranno inoltre le seguenti comunicazioni: Napoli, Bologna - Torino, Bologna - Milano, Piacenza - Venezia, Rovigo - Roma, Caserta - Roma, Pisa - Genova, Pisa - Messina, Catania - Firenze, Arezzo, Perugia - Roma, Ferrara, Rovigo - Sulmona, Aquila, Rieti, Terni - Perugia. Foligno, Spoleto, Terni - Roma, Salerno, Cosenza, Catanzaro, Messina.

In conseguenza dello ampliamento della rete si migliorano, rendendole dirette, anche le comunicazioni: Genova, Savona - Genova, Bologna - Bari, Brindisi - Roma, Foggia - Roma, Aquila - Roma, Spezia - Roma, Catanzaro - Milano, Parma - Milano, Udine - Palermo, Siracusa - Milano, Mantova - Messina, Siracusa - Milano, Padova - Cosenza, Catanzaro.

Segue TABELLA B.

QUADRO 3° — Posa di nuovi cavi sottomarini per la rete principale e per la secondaria.

N. d'ordine	NUOVI CAVI	Lunghezza in chilometri di ogni cavo	Annotazioni
1	Orbetello-Golfo Aranci (1 cavo)	219	Serve per la formazione di una comunicazione diretta Firenze-Sassari.
2	Massa Lubrense-Capri (id.)	10	Serviranno per migliorare ed assicurare di più la continuità delle comunicazioni con le isole del Golfo di Napoli.
3	Minisola-Procida (id.)	4	
4	Procida-Ischia (id.)	6	
5	Piombino-Portoferraio (id.)	11	Servirà per migliorare ed assicurare di più la continuità delle comunicazioni con l'Isola d'Elba.
6	Vari cavi a più conduttori nello stretto di Messina	16	Oltre a provvedere alle nuove comunicazioni fra il continente e le città di Palermo, Messina e Catania, si poserà un conduttore di scorta.
7	Piccoli cavi nella Laguna Veneta.	1,500	Serve per migliorare le comunicazioni coi paesi dell'estuario.

Previsione della spesa complessiva, a calcolo, compresa la mano d'opera di posa, e la indennità al personale subalterno di manutenzione L. 1,467,000.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Segue TABELLA B.

QUADRO 4^o. — *Costruzione di nuovi tratti di palificazione e posa di nuovi fili di ferro di mm. 3.17 per il riordinamento della rete secondaria.*

Direzioni delle costruzioni nella cui giurisdizione avrà luogo il riordinamento	Nuove palificazioni Km.	Nuovi fili Km.	Annotazioni
Alessandria	48	1,113	Non si dettagliano i lavori, trattandosi di numerosissime variazioni da apportare a molte centinaia di circuiti.
Ancona.	133	1,027	
Bari	3	750	
Bologna	38	419	
Brescia.	47	816	
Cagliari	60	684	
Caltanissetta	30	192	
Castrovillari	101	1,344	
Firenze.	30	560	
Foggia	33	881	
Foligno.	53	651	
Genova	45	1,435	
Messina	—	735	
Milano	12	992	
Napoli	—	1,016	
Palermo	20	790	
Parma	19	553	
Pisa	36	1,103	
Potenza	—	498	
Reggio Calabria	24	887	
Roma	56	734	
Salerno.	55	1,585	
Sassari.	50	500	
Sulmona	65	1,130	
Torino	4	815	
Venezia	14	834	
Verona.	10	365	
—	14	—	Impreviste

In totale Km. 1000 di nuove palificazioni e Km. 22,409 di filo di ferro di mm. 3.17.

Previsione della spesa:

Prezzo chilometrico delle palificazioni lire 200.

Prezzo chilometrico del filo lire 180.

(A) Spesa complessiva delle palificazioni lire 200,000;

(B) Spesa complessiva pel filo lire 4,033,623, compreso il consolidamento delle linee esistenti, la mano d'opera di posa e la indennità al personale subalterno di manutenzione.

Segue TABELLA B.

QUADRO 5°. — *Acquisto di apparati per gli uffici principali e per i secondari.*

Indicazioni degli apparati	Prezzo unitario	Costo totale	Annotazioni
	— Lire	— Lire	
Gruppi Morse N. 849	400	339,600	(compresi i tavoli completi sussidiari Morse).
Gruppi Morse duplex » 16	1,283	20,528	
Apparati Hughes » 120	1,960	235,200	
Apparati Hughes duplex » 39	2,825	110,175	
Apparati Baudot dupli » 42	4,950	207,900	
Apparati Baudot quadrupli » 61	8,550	521,500	
Spesa complessiva		1,434,903	

QUADRO 6°. — *Impianto di 11 nuove officine meccaniche nelle città di Alessandria, Chieti, Como, Cosenza, Foggia, Perugia, Potenza, Sassari, Siracusa, Verona, Vicenza.*

Spesa occorrente per l'impianto di ciascuna officina lire 2,000.

Spesa complessiva lire 22,000.

QUADRO 7°. — *Acquisto di commutatori, accumulatori, fili per le comunicazioni interne degli uffici strumenti di misura, ecc., e spese impreviste.*

Somma complessiva, a calcolo, lire 351.887.

Riepilogo delle Spese.

1° Fili di bronzo di mm. 3	L.	3,340,590
2° Fili di ferro di mm. 4.31	»	1,650,000
3° Cavi sottomarini	»	1,467,000
4° { A) Nuove palificazioni	»	200,000
{ B) Fili di ferro di mm. 3.17	»	4,033,620
5° Apparati	»	1,434,903
6° Nuove officine	»	22,000
7° Acquisti vari per la sistemazione degli uffici e spese impreviste	»	351,887
Totale generale		L. 12,500,000

TABELLA C.

QUADRO I.

Ampliamento della rete telefonica nazionale.

Esercizio 1907-908.

N. d'ordine	LINEE TELEFONICHE	Lunghezza in chilometri	Spesa prevista
1	Roma-Milano (4 mm.)	665	600,000
2	Roma-Ancona (4 mm.)	300	285,000
3	Roma-Caserta-Bari (4 mm.)	510	488,000
4	Ancona-Bologna (4 mm.)	208	198,000
5	Torino-Milano (3 mm.)	150	90,000
6	Genova-Torino (3 mm.)	166	83,000
7	Bologna-Padova (4 mm.)	123	116,500
8	Venezia-Padova-Rovigo (3 mm.)	85	42,500
9	Treviso-Venezia	30	15,000
10	Trapani-Alcamo-Castellammare Golfo	65	32,500
11	Siracusa-Noto-Modica	95	47,500
12	Catania-Nicosia-Mistretta	144	72,000
13	Ravenna-Lugo	30	15,000
14	Foggia-San Severo	29	14,500
15	Girgenti-Sciacca	68	34,000
16	Bari-Altamura-Matera (Km. 2 di palificazione)	69	48,000
17	Catania-Caltagirone-Terranova Sicilia	135	67,500
18	Cagliari-Iglesias	55	27,500
19	Palermo-Termini-Cefalù-Mistretta	116	58,000
20	Ancona-Porto Civitanova	43	21,500
21	Macerata-Ascoli	90	45,000
22	Porto Civitanova-Fermo	23	11,500
23	Chieti-Penne-Teramo	111	55,500
24	Roma-Civitavecchia (S. Marinella)-Civitavecchia Centro	81	40,500
			2,508,500
	Per l'impianto di reti urbane in Trapani Reggio Calabria-Caltanissetta-Salerno, Caserta, Catanzaro e Siracusa (a calcolo)		210,000
	Acquisto apparati, sistemazione uffici ed impreviste, anche per assetto linee . . .		200,500
	Totale L.		2,919,000

Segue TABELLA C.

QUADRO II.

Esercizio 1908-909.

N. d'ordine	LINEE TELEFONICHE	Lunghezza in chilometri	Spesa prevista
1	Napoli-Messina-Palermo (5 mm.)	812	1,200,000
2	Venezia-Milano (4 mm.)	265	250,000
3	Trapani-Marsala-Mazzara-Castelvetro (3 mm.)	77	38,500
4	Ferrara-Cento	34	17,000
5	Cuneo-Mondovi-Savona	97	49,500
6	Chieti-Vasto-Lanciano	109	54,500
7	Pesaro-Urbino	57	28,500
8	Teramo-Ascoli (15 chilometri di nuova palificazione)	36	20,500
9	Catanzaro-Nicastro-Monteleone Calabro	104	57,000
10	Alessandria-Novi Ligure	22	11,000
11	Benevento-Ariano di Puglia	46	23,000
12	Alessandria-Tortona	22	11,000
13	Parma-Casalmaggiore.	24	12,000
14	Palermo-Corleone	70	35,000
15	Cuneo-Saluzzo	33	16,500
16	Caserta-S. Maria di Capua-Sora	125	62,500
17	Novara-Domodossola	112	56,000
18	Caltanissetta-Piazza Armerina-Caltagirone	122	61,000
19	Sassari-Tempio	60	30,000
20	Verona-Legnago	60	30,000
21	Caserta-Maddaloni-Nola	24	12,000
22	Alessandria-Acqui	34	17,000
23	Modena-Mirandola	33	16,500
24	Caserta-Aversa	15	7,500
25	Campobasso-Isernia	50	25,500
26	» Larino	51	25,000
			2,167,000
	Per costruzioni reti urbane di Chieti, Benevento, Teramo, Avellino, Aquila, Cosenza, Belluno, Potenza, Campobasso e Grosseto (a calcolo)		300,000
	Acquisto apparati, sistemazione uffici e spese imprevedute, anche per assetto linee.		164,000
	Totale lire		2,631,000

Segue TABELLA C.

QUADRO III.

Esercizio 1909-910.

N. d'ordine	LINEE TELEFONICHE	Lunghezza in chilometri	Spesa prevista
1	Firenze-Genova (4 mm.)	243	225,000
2	Bergamo-Como (3 mm.)	70	35,000
3	Firenze-Arezzo (3 mm.)	90	45,000
4	Pisa-Volterra (chilometri 12 di nuova palificazione)	67	35,000
5	Lecce-Gallipoli	54	27,000
6	Cosenza-Castrovillari-Rossano.	135	67,500
7	Reggio Calabria-Palmi	42	21,000
8	Napoli-Casoria	10	5,000
9	Modena-Pavullo.	48	24,000
10	Parma-Borgo S. Donnino	22	11,000
11	Reggio Emilia-Guastalla.	31	15,500
12	Roma-Frosinone.	91	45,500
13	Messina-Barcellona-Patti-Mistretta	153	76,500
14	Barcellona-Castroreale	7	3,500
15	Monselice-Montagnana	24	12,000
16	Vicenza-Lonigo	25	12,500
17	Brescia-Chiari	23	11,500
18	Ferrara-Comacchio.	61	30,500
19	Sassari-Alghero	35	17,500
20	Reggio Calabria-Gerace	105	52,500
	<i>Da riportarsi.</i>		773,000

Segue TABELLA C.

Segue QUADRO III.

N. d'ordine	LINEE TELEFONICHE	Lunghezza in chilometri	Spesa prevista
	<i>Riporto</i> . . .		773,000
21	Vicenza-Arzignano	19	9,500
22	Treviso-Montebelluna	20	10,000
23	Barletta-Andria-Corato	24	12,000
24	Bari-Molfetta-Bisceglie	34	17,000
25	Barletta-Trani-Cerignola	39	19,500
26	Sassari-Ozieri-Nuoro	161	80,500
27	Catanzaro-Cotrone	73	36,500
28	Cosenza-Paola	41	20,500
29	Aquila-Avezzano	62	31,000
30	Ivrea-Aosta	67	33,500
31	Cagliari-Oristano	96	48,000
			1,091,000
	Acquisto apparati e sistemazione uffici - Spese impreviste, anche per as- setto linee		115,000
			1,206,000

Segue TABELLA C.

QUADRO IV.

Esercizio 1910-911.

N. d'ordine	LINEE TELEFONICHE	Lunghezza in chilometri	Spesa prevista
1	Bologna-Milano (4 mm.)	216	183,000
2	Roma-Genova (4 mm.)	498	423,000
3	Lagonegro-Castrovillari (3 mm.).	80	40,000
4	San Remo-Ventimiglia	17	8,500
5	Firenze-Pisa	78	39,000
6	Pisa-Lucca	24	12,000
7	Terni-Rieti	41	20,500
8	Siena-Montepulciano	80	40,000
9	Livorno-Portoferraio (compreso cavo telefonico)	150	198,000
10	Belluno-Feltre	31	15,500
11	Macerata-Camerino	51	25,500
12	Caserta-Gaeta	90	45,000
13	Modena-Carpi	17	8,500
14	Ancona-Jesi-Fabriano	71	35,500
15	Ancona-Senigallia	25	12,500
16	Pesaro-Fano	12	6,000
17	Bari-Bitonto-Ruvo	33	16,500
18	Bari-Monopoli	45	22,500
19	Barletta-Canosa	25	12,500
20	Brindisi-Ostuni	40	20,000
21	Modica-Ragusa-Vittoria	31	15,500
22	Caltanissetta-Castrogiovanni	39	19,500
23	Girgenti-Canicattì-Licata	76	38,000
24	Spezia-Pontremoli	41	20,500
25	Viadana-Parma	25	12,500
26	Potenza-Melfi	83	41,500
			1,331,500
	Acquisto apparati, sistemazione uffici, spese impreviste, anche per assetto linee .		112,500
	Totale L.		1,444,000

Segue TABELLA C.

QUADRO V.

Riassunto della Spesa.

ESERCIZI	Spesa totale per nuove linee e nuovi collegamenti	Spesa a calcolo per costruzione reti urbane	Spesa per sistemazione uffici e linee ed impreviste	Totale
1907-908	2,508,500	210,000	200,500	2,919,000
1908-909	2,167,000	300,000	164,000	2,631,000
1909-910	1,091,000	»	115,000	1,206,000
1910-911	1,331,500	»	112,500	1,444,000
Totali	7,098,000	510,000	592,000	8,200,000

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Mi faccio premura di comunicare il seguente telegramma testè ricevuto dal Presidente del Senato francese:

« Paris, 22 mars 1907. »

« Sénat français remercie vivement Sénat italien de la nouvelle marque de sympathie par laquelle il s'associe à la douleur de la France et déplore en termes si nobles la perte de l'illustre Berthelot. »

« ANTONIN DUBOST ».

(Approvazioni).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, procedono allo spoglio delle urne).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civile di Ostuni » (N. 464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civile di Ostuni ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere una tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Ostuni, di lire duecentomila, con esonero di ogni tassa e diritto erariale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Tombola telegrafica a favore della Società « Pro-Infantia » di Roma e dell'Ospedale di Pesaro » (N. 448).

PRESIDENTE. Segue ora nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore della Società « Pro Infantia » di Roma e dell'Ospedale di Pesaro ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero da ogni tassa, una tombola telegrafica per l'ammontare di L. 1,200,000 in favore della Società « Pro-Infantia » di Roma e dell'Ospedale San Salvatore di Pesaro.

L'ammontare della tombola è per L. 800,000 in favore della « Pro-Infantia », e per L. 400,000 in favore dell'Ospedale di Pesaro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Trattato di commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Serbia il 14 gennaio 1907 » (N. 505).

PRESIDENTE. Segue ora all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Trattato di commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Serbia il 14 gennaio 1907 ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:

Articolo unico.

È data esecuzione al trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Serbia e al protocollo finale che vi è annesso, sottoscritti a Belgrado il 14 gennaio 1907 e le cui ratificazioni furono scambiate a Belgrado addì...

—

**Traité de commerce et de navigation
entre l'Italie et la Serbie.**

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi de Serbie, animés du désir de resserrer de plus en plus les relations commerciales entre leurs Etats, ont résolu de conclure un traité de commerce et de navigation et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

M. le marquis Alessandro Guiccioli, sénateur du Royaume, Son Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Belgrade;

M. Ludovico Luciolli, directeur chef de division au Ministère des finances;

M. Ernesto Koch, chef de section au Ministère des affaires étrangères;

SA MAJESTÉ LE ROI DE SERBIE:

M. Racha Milochévitch, directeur général des monopoles de l'Etat;

M. Sava R. Koukitch, directeur général des douanes;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre l'Italie et la Serbie.

Art. 2.

Les ressortissants de l'une des Parties contractantes seront libres de faire usage, sous les mêmes conditions et en payant les mêmes taxes

que les nationaux, des chaussées et autres routes, canaux, écluses, bacs, ponts et ponts tournants, des ports et endroits de débarquement, signaux et feux servant à désigner les eaux navigables, du pilotage, des grues et poids publics, magasins et établissements pour le sauvetage et le magasinage de la cargaison et autres objets, en tant que ces établissements ou institutions sont destinés à l'usage du public, soit qu'ils soient administrés par l'Etat, soit par des particuliers.

Sauf les réglemens particuliers sur les phares et fanaux et sur le pilotage, il ne sera perçu aucune taxe, s'il n'a été fait réellement usage de ces établissements et institutions.

Art. 3.

Les Parties contractantes s'engagent à n'entraver nullement le commerce réciproque des deux pays par des prohibitions à l'importation, à l'exportation, ou au transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient applicables à tous les pays et aux pays se trouvant dans des conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les cas suivants:

1° dans des circonstances exceptionnelles par rapport aux provisions de guerre;

2° par des raisons de sûreté publique;

3° pour les monopoles d'Etat actuellement en vigueur ou qui pourraient être établis à l'avenir;

4° en vue de l'application, aux marchandises étrangères, des prohibitions ou restrictions arrêtées par des lois intérieures à l'égard de la production intérieure des marchandises similaires, ou de la vente ou du transport à l'intérieur des marchandises similaires de production nationale;

5° par égard à la police sanitaire et en vue de la protection des animaux ou des plantes utiles, contre les maladies, les insectes et parasites nuisibles.

Pour ce qui concerne le bétail, ainsi que les produits bruts d'animaux et les objets pouvant servir de véhicules à la contagion, sont réservées les stipulations de la convention spéciale concernant les épizooties.

Art. 4.

Les négociants, fabricants et autres industriels qui prouvent, par l'exhibition d'une carte

de légitimation industrielle, délivrée par les autorités de leur pays, que dans l'Etat où ils ont leur domicile, ils sont autorisés à exercer leur commerce ou industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts légaux, auront le droit personnellement, ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans les territoires de l'autre Partie contractante, chez des négociants ou dans les locaux de vente publics ou chez les personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes dans l'exploitation industrielle desquels les marchandises du genre offert trouvent leur emploi. Ni dans un cas ni dans l'autre, ils ne seront astreints à acquitter pour cela une taxe spéciale plus élevée que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les industriels (voyageurs de commerce) munis d'une carte de légitimation industrielle ont le droit d'avoir avec eux des échantillons, mais non des marchandises.

Les cartes de légitimation industrielle devront être établies conformément au modèle ci-joint, et rédigées en italien ou en serbe avec traduction en français.

Les Parties contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation, ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes, non plus qu'au colportage et à la recherche des commandes chez des personnes n'exerçant ni commerce ni industrie.

Les objets passibles d'un droit de douane qui seront importés comme échantillons par les voyageurs de commerce seront, de part et d'autre, admis en franchise de droits d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets, sans avoir été vendus, soient réexportés dans un délai de douze mois et que l'identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse, quel que soit, du reste, le bureau de douane par lequel ils passent à leur sortie.

La réexportation des échantillons devra être garantie dans les deux pays à l'entrée, soit par

le dépôt du montant des droits de douane respectifs, soit par cautionnement.

Les ressortissants de l'une des Parties contractantes se rendant aux foires ou marchés sur les territoires de l'autre, à l'effet d'y exercer leur commerce ou d'y débiter leurs produits, seront réciproquement traités comme les nationaux et ne seront pas soumis à des taxes plus élevées que celles perçues de ces derniers.

Art. 5.

Quant au montant, à la garantie et à la perception des droits d'importation et d'exportation, ainsi que par rapport au transit, à la réexportation, à l'entreposage, aux droits locaux et aux formalités douanières, au transbordement des marchandises, aux transports sur les voies ferrées et, en général, pour tout ce qui se rapporte à l'exercice du commerce et de l'industrie, chacune des deux Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs à l'importation ou à l'exportation des produits du sol et de l'industrie, des deux pays, que l'une d'elles pourrait avoir accordés à une tierce Puissance. Aussi toute faveur, ou immunité concédée plus tard à une tierce Puissance, sera étendue immédiatement, sans conditions et par ce fait même, aux produits du sol et de l'industrie de l'autre Partie contractante.

Art. 6.

Les produits du sol et de l'industrie de l'Italie qui seront importés en Serbie, et les produits du sol et de l'industrie de la Serbie qui seront importés en Italie, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation ou au transit, seront soumis au même traitement et ne seront passibles de droits ni plus élevés ni autres que les produits de la nation la plus favorisée sous ces rapports.

D'ailleurs les produits du sol et de l'industrie de la Serbie, énumérés dans le tarif A, joint au présent traité, à leur importation en Italie, et les produits du sol et de l'industrie de l'Italie, énumérés dans le tarif B, joint au présent traité, à leur importation en Serbie, ne seront assujettis à des droits d'entrée autres ni plus élevés que ceux consolidés par lesdits tarifs.

Art. 7.

A l'exportation vers l'Italie il ne sera perçu en Serbie, et à l'exportation vers la Serbie il ne sera perçu en Italie, d'autres ni de plus hauts droits de sortie qu'à l'exportation des mêmes objets vers le pays le plus favorisé à cet égard. De même, toute autre faveur accordée par l'une des Parties contractantes à une tierce Puissance à l'égard de l'exportation sera immédiatement et sans conditions étendue à l'autre.

Art. 8.

Il est entendu que la clause de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux faveurs spéciales résultant d'une union douanière, ni aux faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d'autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic-frontière.

Art. 9.

Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux Etats ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.

Art. 10.

Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'Etat, des communes ou des corporations, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication ou la consommation d'un article dans le territoire d'une des Parties contractantes, ne frapperont sous aucun prétexte les produits de l'autre d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de la même espèce.

Les produits du sol et de l'industrie de l'un de deux pays importés dans le territoire de l'autre et destinés à l'entreposage ou au transit ne seront soumis à aucun droit interne.

Art. 11.

Les dispositions applicables en Italie à la nation la plus favorisée en ce qui concerne le paiement des droits de douane et des droits accessoires étant valables même pour les produits du sol et de l'industrie de la Serbie, les

produits du sol et de l'industrie de l'Italie, en tant qu'il ne soit autrement convenu, ne seront nullement soumis en Serbie à des surtaxes douanières, locales ou d'autre genre, ou à d'autres droits nouveaux, ou à des droits supérieurs à ceux qui existent actuellement à l'égard des nations les plus favorisées, savoir :

1^o droit de port: 20 *para* de *dinar* les 100 kg. et seulement dans les localités où le service est fait par des employés de douane;

2^o droit de pavage: 10 *para* de *dinar* les 100 kg.;

3^o droit de magasinage: 5 *para* de *dinar* par 100 kg. et par jour; ce droit est augmentable de 10 *para* par 100 kg. et par jour pour les marchandises facilement inflammables et explosibles.

Il est bien entendu que les taxes accessoires ne pourront être perçues que si les services pour lesquels elles doivent être payées ont été effectivement prêtés en conformité aux prescriptions et aux lois douanières.

Il demeure encore entendu que toute diminution de ces droits additionnels accordée aux marchandises d'une tierce Puissance sera également appliquée aux produits du sol ou de l'industrie italiens.

Art. 12.

Les sociétés par actions (anonymes) et autres associations commerciales, industrielles ou financières, domiciliées dans l'un des deux pays et à condition qu'elles y aient été valablement constituées conformément aux lois en vigueur, seront reconnues comme ayant l'existence légale dans l'autre pays et elles y auront notamment le droit d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre,

Lesdites sociétés et associations jouiront dans l'autre pays des mêmes droits qui sont ou seraient accordés aux sociétés similaires d'un pays quelconque.

Art. 13.

Les navires italiens et leur cargaison en Serbie, et, réciproquement, les navires serbes et leur cargaison en Italie, à leur arrivée, soit directement du pays d'origine, soit d'un autre pays, et quel que soit le lieu de provenance ou

la destination de leur cargaison, jouiront, sous tous les rapports, du même traitement que les navires nationaux et leur cargaison.

Tout privilège et toute franchise accordés à cet égard à une tierce Puissance par l'une des Parties contractantes seront accordés à l'instant même et sans conditions à l'autre.

Art 14.

Si des contestations venaient à surgir au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent traité, y compris les tarifs et le protocole final, ainsi que toutes les questions concernant l'exercice du commerce entre les deux pays, et que l'une des Parties contractantes demande qu'elles soient soumises à la décision d'un tribunal arbitral, l'autre Partie devra y consentir, même pour la question préjudicielle de savoir si la contestation est de nature à être déférée au tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque contestation de manière que chacune des deux Parties ait à nommer en qualité d'arbitre un propre ressortissant et que les deux Parties choisissent pour troisième arbitre le ressortissant d'une tierce Puissance amie.

Les Parties contractantes se réservent de s'accorder, en anticipation et pour une période de temps déterminée, sur la personne du troisième arbitre à désigner en cas de besoin.

La décision des arbitres aura force obligatoire.

Art. 15.

Les Gouvernements des deux Parties contractantes se mettront d'accord à l'égard de la date de la mise en vigueur du présent traité, qui aura lieu le plus tôt possible après l'échange des ratifications et au plus tard le 1^{er} avril 1907 (nouveau style).

Le présent traité restera exécutoire jusqu'au 31 décembre 1917. Les Parties contractantes se réservent toutefois la faculté de dénoncer douze mois avant le 31 décembre 1915 le présent traité, dans lequel cas il sera mis hors de vigueur le 1^{er} janvier 1916. Si aucune des Parties contractantes ne faisait usage de cette faculté et n'avait non plus notifié douze mois avant le 31 décembre 1917 son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'un an, à partir du jour où l'une

ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.

Les Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire dans ce traité, d'un commun accord, toute modification qui ne serait pas en opposition avec son esprit et ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Art. 16.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Belgrade aussitôt que possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait, en double expédition, à Belgrade le 1/14 janvier 1907.

(L. S.) GUICCIOLI m. p.

(L. S.) RACHA MILOCHE-
VITCH m. p.

(L. S.) L. LUCIOLLI m. p.

(L. S.) S. R. KOUKITCH
m. p.

(L. S.) E. KOCH m. p.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

TARIF A. — Droits à l'entrée en Italie.

Numéro du tarif général italien	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits Lires en or
ex 84 b)	Noir d'os	100 kg.	0.50
85	Chanvre, lin et autres végétaux filamenteux, excepté le coton :		
a)	bruts	—	exempts
b)	peignés	—	exempts
ex 143	Tapis de pied, de laine et de bourre de laine.	100 kg.	100 —
152	Cocoons	—	exempts
ex 153	Soie dévidée, simple, moulinée ou torse (soie artificielle exclue) :		
a)	grège	—	exempte
ex 171	Bois :		
ex a)	commun :		
	1) brut ou simplement dégrossi ou coupé à la hache	—	exempt
	2) équarri, scié en long	—	exempt
	<i>Ad n° 171 a).</i> — Les douves (merrains) rentrent sous le n° 171 a) 1.		
ex 199	Peaux :		
ex a)	brutes, vertes ou sèches :		
	1) impropres à la pelleterie	—	exemptes
280	Blé ou froment	100 kg.	7.50
281	Seigle	id.	4.50
282	Avoine	id.	4 —
283	Orge	id.	4 —
ex 284	Autres céréales :		
a)	maïs blanc	id.	7.50
ex b)	maïs autre que blanc et haricots secs	id.	1.15

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Numéro du tarif général italien	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits
			Lires en or
ex 298	Prunes fraîches	100 kg.	1 —
ex 302	Fruits secs :		
f)	pruneaux	id.	2 —
	<i>Ad n° 302 f).</i> — 1) Les pruneaux sont admis au droit conventionnel de cette position sans distinction d'emballage ou de récipient, en tant qu'il ne s'agit pas de récipients hermétiquement fermés.		
	2) Le produit qualifié en Serbie par le mot « Pekmez » (prunes cuites et concentrées, sans sucre), importé en fûts, suit le régime conventionnel de cette position.		
313	Bœufs	par tête	38 —
315	Vaches	id.	10 —
316	Génisses et taurillons	id.	8 —
	<i>Ad n° 316.</i> — Suivent le régime conventionnel de cette position, les génisses et les taurillons qui n'ont pas perdu plus de 4 dents de lait.		
317	Veaux	id.	8 —
	<i>Ad n° 317.</i> — Suivent le régime conventionnel de cette position, les veaux qui ont encore toutes leurs dents de lait.		
318	Brebis et chèvres	id.	3 —
319	Porcs :		
a)	pesant jusqu'à 10 kg. inclusivement	id.	3 —
b)	pesant plus de 10 kg. jusqu'à 20 kg. inclusivement.	id.	3 —
c)	pesant plus de 20 kg.	id.	10 —
ex 320	Viande :		
a)	fraîche	100 kg.	12 —
ex c)	salée, enfumée ou autrement préparée, excepté les jambons et le lard	id.	25 —
321	Volailles (vivantes et mortes)	id.	5 —

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Numéro du tarif général italien	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits Lires en or
332	Œufs de volailles	—	exempts
334	Graisses animales autres que le saindoux	—	exemptes
340	Miel de toute sorte	100 kg.	10 —
ex 341	Cire:		
ex a)	jaune:		
	1) non préparée	id.	15 —

TARIF B. — Droits à l'entrée en Serbie.

Le tarif général serbe mentionné dans le présent tarif est le tarif général du 31 mars-13 avril 1904.

En tant que ce tarif fait dépendre le montant du droit à percevoir sur une certaine marchandise du montant du droit établi pour une autre marchandise et qu'il y a plusieurs taux, généraux ou conventionnels, du droit déterminant, on se basera, pour la fixation du droit dépendant, sur le moins élevé de ces différents taux applicable aux produits italiens à leur importation en Serbie.

Numéro du tarif général italien	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits Dinars
ex 5	Riz: 1) mondé <i>Ad n° 5. — L'écart entre les droits du riz mondé et du riz brut ne dépassera en aucun cas dinars 2.50 les 100 kg.</i>	100 kg.	6.50
ex 7	Légumes et autres plantes potagères, frais: ex 1) Choux pommes, choux fleurs, haricots, fèves et petits pois verts, pastèques et melons, asperges, tomates, céleris, arichauts, aulx 2) oignons. 3) pommes de terre	Id. Id. Id.	4.50 5 — 3 —
ex 9 2)	Conserve de tomates, en fûts et autres récipients semblables	Id.	12 —
ex 11	Raisins frais: 1) de table: a) en caisses pesant jusqu'à 5 kg. b) en caisses pesant plus de 5 kg.	Id. Id.	6 — 6 —
ex 16	Noisettes: 1) en coque 2) sans coque	Id. Id.	10 — 14 —
17	Citrons, oranges, oranges amères (vertes ou jaunes), avec ou sans écorce: 1) frais	—	exempts
ex 19	Amandes: ex 1) mûres, avec ou sans coque	100 kg.	12 —

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Numéro du tarif général italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits Dinars
ex 20	Figues: ex 2) sèches: b) autrement emballées	100 kg.	8 —
ex 21	Olives sèches ou en saumure	Id.	8 —
ex 22	Caroubes, châtaignes, marrons et pignons	Id.	15 —
31-4)	Graines de trèfle, de toute espèce	—	exemptes
ex 76	Cuir et peaux: 1) d'animaux domestiques: a) bruts b) secs ou salés, passés à la chaux, avec ou sans poil	— —	exempt exempt
104-3)	Huile d'olive NOTES <i>ad</i> n. 104-3. — I. L'huile d'olive, destinée à des usages techniques, moyennant dénaturation, est admise en exemption de droit. II. Pour l'huile d'olive en récipients en fer blanc (<i>stagnoni</i>) pesant moins de 25 kg. le droit est augmenté de 10 <i>dinars</i> .	100 kg.	18 —
ex 115-1a)	Vin de Marsala et vermouth, contenant jusqu'à 18 pour cent d'alcool, en fûts <i>Ad</i> n. 115. — La surtaxe à laquelle sont assujettis à leur importation en Serbie les vins en fûts contenant plus de 12 pour cent d'alcool ne sera perçue, pour les vins italiens, que sur la quantité d'alcool excédant 14 degrés. Les vins italiens d'une force alcoolique ne dépassant pas les 14 degrés seront par conséquent soumis au paiement du seul droit de douane qui serait applicable aux vins en fûts les plus favorisés, d'une autre provenance quelconque.	Id.	25 —
ex 145	Olives en récipients hermétiquement fermés	Id.	30 —
ex 145	Conserve de tomates en récipients hermétiquement fermés	Id.	20 —
186	Savons ordinaires et savons pour usages industriels, durs, ou mous, en caisses, fûts, etc., en pains, tablettes, bâtons, etc. même avec des empreintes ou modelés	Id.	20 —
ex 197	Soufre: 1) brut, non épuré 2) épuré et fleur de soufre. :	— 100 kg.	exempt 1 —

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Numéro du tarif général italien	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits Dinars
273	Ouates de coton:		
	1) cardées, mêmes collées	100 kg.	14 —
	2) hydrophiles et antiseptiques	Id.	40 —
ex 274	Fils de coton, simples:		
	1) jusqu'au n. 8 anglais:		
	a) écrus.	Id.	25 —
	b) blanchis.	Id.	30 —
	ex c) teints	Id.	35 —
	2) au-dessus du n. 8 jusqu'au n. 20:		
	a) écrus.	Id.	25 —
	b) blanchis.	Id.	30 —
	ex c) teints	Id.	35 —
	3) au-dessus du n. 20 jusqu'au n. 30:		
	a) écrus.	Id.	35 —
	b) blanchis.	Id.	40 —
	ex c) teints	Id.	45 —
ex 275	Fils de coton, à deux ou plusieurs bouts:		
	1) jusqu'au n. 8 anglais:		
	a) écrus.	Id.	30 —
	b) blanchis.	Id.	35 —
	ex c) teints	Id.	40 —
	2) au-dessus de n. 8 jusqu'au n. 20:		
	a) écrus.	Id.	30 —
	b) blanchis.	Id.	35 —
	ex c) teints	Id.	40 —

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Numéro du tarif général italien	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits Dinars
ex 275 (suite)	Fils de coton à deux ou plusieurs bouts (suite): 3) au-dessus du n. 20 jusqu'au n. 30: a) écrus. b) blanchis. ex c) teints	100 kg. Id. Id.	40 — 45 — 50 —
ex 277	Tissus de coton, unis: 1) pesant plus de 120 gr. par mètre carré, et contenant en chaîne et en trame dans un cm. carré: a) jusqu'à 50 fils b) au-dessus de 50 jusqu'à 80 fils c) au-dessus de 80 fils ex 2) pesant plus de 60 jusqu'à 120 gr. par mètre carré, et contenant en chaîne et en trame dans un cm. carré: a) jusqu'à 50 fils b) au-dessus de 50 jusqu'à 80 fils <i>Ad n° 277. — Les droits fixés au n° ex 277 sont applicables aux tissus écrus. Les tissus blanchis et mercerisés sont soumis à une surtaxe de 15 pour cent; les tissus teints, en couleurs, gaufrés ou imprimés, sont assujettis à une surtaxe de 20 pour cent.</i>	Id. Id. Id. Id. Id.	80 — 100 — 130 — 130 — 160 —
280	Bonneteries: 1) en pièce (à débiter au mètre). ex 2) en objets finis: bas et gants, en bonneterie pesant plus de 300 grammes le mètre carré: a) coupés et cousus b) façonnés — bas et gants, en bonneterie pesant jusqu'à 300 grammes le mètre carré: a) coupés et cousus b) façonnés. 3) non spécialement dénommées.	Id. Id. Id. Id. Id. Id.	150 — 150 — 180 — 200 — 250 — 150 —

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Numéro du tarif général italien	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits Dinars
ex 231	Autres tissus de laine, à l'exception de ceux spécialement dénommés:		
	2) pesant plus de 300 jusqu'à 700 gr. par mètre carré.	100 kg.	200 —
	3) pesant jusqu'à 300 gr. par mètre carré.	Id.	250 —
335	Tissus de soie, serrés:		
	1) de soie pure.	Id.	1,500 —
	2) de mi-soie	Id.	450 —
	<i>Ad n° 335. — Les tissus de soie pure (335-1) blanchis, teints ou imprimés sont soumis à une surtaxe de 10 pour cent.</i>		
364	Chapeaux pour hommes, en feutre:		
	a) garnis	la pièce	1 —
	b) non garnis.	Id.	0.60
ex 366	Cloches en feutre pour chapeaux.	Id.	0.15
ex 367	Chapeaux de paille:		
	1) pour hommes:		
	a) garnis	Id.	0.90
	b) non garnis.	Id.	0.60
ex 467-1	Enveloppes, non imprimées:		
	b) autres	100 kg.	50 —
ex 469	Papier à lettres et enveloppes, à l'exception de ceux qui rentrent sous le n° 459 du tarif général, en boîtes de carton:		
	1) sans combinaison avec d'autres matières	Id.	50 —
ex 519	Perles en émail ou en verre (<i>conterie</i>), même simplement inflées sur des fils de matière textile pour en faciliter l'emballage et le transport:		
	1) blanches et colorées	Id.	35 —
	2) peintes, dorées, argentées.	Id.	60 —

(Modèle)

CARTE DE LÉGITIMATION

POUR

VOYAGEURS DE COMMERCE

pour l'année . . .

(ARMOIRIES)

N. de la Carte . . .

Valable pour l'Italie et la Serbie

PORTEUR :

(prénom et nom de famille)

Fait à le (jour, mois, année)

(Sceau)

(Autorité compétente)

Signature

Il est certifié que le porteur de la présente carte
 { possède un (désignation de la fabrique ou du commerce) à sous
 { la raison
 { est employé, comme voyageur de commerce, dans la maison
 { à qui y possède un (désignation de la fabrique ou du commerce).
 Le porteur de la présente carte désirant rechercher des commandes et
 faire des achats pour le compte de sa maison, ainsi que ^{de la maison suivante} ~~des maisons suivantes~~
 (désignation de la fabrique ou du commerce) à il est certifié, en outre, que
^{ladite maison est tenue} ~~lesdites maisons sont tenues~~ d'acquitter dans ce pays-ci les impôts légaux pour l'exer-
 cice de ^{leur} ~~son~~ commerce (industrie).

Signalement du porteur :

Age:

Taille:

Cheveux:

Signes particuliers:

Signature:

.

Avis.

Le porteur de la présente carte ne pourra rechercher des commandes ou faire
 des achats autrement qu'en voyageant et pour le compte ^{de la maison susmentionnée} ~~des maisons susmentionnées~~
 Il pourra avoir avec lui des échantillons, mais point de marchandises. Il se
 conformera, d'ailleurs, aux dispositions en vigueur dans chaque Etat.

Note. — Là où le modèle ci-dessus contient un double texte, le formulaire à employer
 pour l'expédition des cartes présentera l'espace nécessaire pour y insérer l'un ou l'autre des
 textes, suivant les circonstances du cas particulier.

PROCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature du traité de commerce et de navigation conclu à la date de ce jour, entre l'Italie et la Serbie, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les réserves et déclarations suivantes qui auront à former partie intégrante du traité même :

Ad Art. 10.

Les droits du nouveau tarif de douane de la Serbie comprenant l'impôt de l'*obrt*, qui jusqu'ici était perçu séparément desdits droits, cet impôt ne sera plus perçu, à l'avenir, sur les marchandises importées en Serbie de l'Italie.

Les marchandises qui sont produites ou fabriquées en Italie et non en Serbie, pourront être soumises au paiement de l'impôt dit *trocharina*, perçu au profit de l'Etat ou des communes, pourvu qu'elles y soient soumises au moment de la conclusion du présent traité, et que la mesure en vigueur n'en soit pas dépassée.

Les marchandises importées de l'Italie en Serbie pour lesquelles des réductions ou des consolidations de droits ont été stipulées dans le tarif conventionnel serbe, ne peuvent être assujetties en Serbie à aucun autre impôt interne de quelque nature que ce soit, perçu pour le compte de l'Etat, des communes ou des corporations.

Ad Art. 13.

Les dispositions du présent traité concernant l'application dans l'un des deux pays aux navires de l'autre et à leur cargaison, du traitement réservé aux navires nationaux et à leur cargaison, ou bien aux navires de la nation la plus favorisée et à leur cargaison ne dérogent en rien aux exceptions et aux exclusions établies à ce sujet et en matière de pêche par les lois et règlements actuellement en vigueur dans les deux pays.

Ad Art. 14.

A l'égard de la procédure dans le cas où l'arbitrage a lieu d'après les deux premiers alinéas de l'article 14, les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit :

Au premier cas d'arbitrage, le tribunal arbitral

siégera dans le territoire de la Partie contractante défenderesse, au second cas dans le territoire de l'autre Partie contractante, et ainsi de suite alternativement dans l'un et dans l'autre territoire. La Partie, sur le territoire de laquelle siégera le tribunal désignera le lieu du siège. Elle aura la charge de fournir les locaux, les employés de bureau et le personnel de service, nécessaires pour le fonctionnement du tribunal.

Le tribunal sera présidé par le surarbitre. Les décisions seront prises à la majorité des voix.

Les Parties contractantes s'entendront, ou le cas échéant ou une fois pour toutes, sur la procédure du tribunal arbitral. A défaut d'une telle entente, la procédure sera réglée par le tribunal même. La procédure pourra se faire par écrit, si aucune des Parties contractantes ne souleve d'objections; dans ce cas on pourra se départir des dispositions de l'alinéa 1^{er} de cet article.

Pour la citation et l'audition des témoins et des experts, les autorités de chacune des Parties contractantes, sur la réquisition du tribunal arbitral à adresser au Gouvernement respectif, prêteront leur assistance de la même manière que sur les réquisitions des tribunaux civils du pays.

Les Parties contractantes s'entendront sur la répartition des frais, soit à l'occasion de chaque arbitrage, soit par une disposition applicable à tous les cas. A défaut d'entente, l'article 57 de la Convention de la Haye du 29 juillet 1899 sera appliqué.

Le présent protocole qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange de ratifications du traité auquel il se rapporte, a été dressé, en double expédition, à Belgrade le 1/14 janvier 1907.

GUICCIOLI m. p.	RACHA MILOCHEVITCH m. p.
L. LUCIOLI m. p.	S. R. KOUKITCH m. p.
E. KOCH m. p.	

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione del trattato di commercio stipulato fra l'Italia e la Romania il 5 dicembre 1906 » (N. 506).

PRESIDENTE. Segue ora all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato di commercio stipulato fra l'Italia e la Romania il 5 dicembre 1906 ».

Prego il senatore segretario, Melodia, di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È data esecuzione al trattato di commercio, dogana e navigazione fra l'Italia e la Romania e all'annesso protocollo finale sottoscritti a Bucarest il 5 dicembre 1906, le cui ratificazioni sono state scambiate a Bucarest addi. . .

**Trattato di commercio, dogana e navigazione
 fra l'Italia e la Romania.**

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi de Roumanie, animés du désir de resserrer de plus en plus les relations commerciales et maritimes entre leurs Etats, ont résolu de conclure un traité de commerce, de douane et de navigation et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE :

Monsieur Emanuele Beccaria des marquis d'Incisa, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Roumanie ;

Monsieur Lodovico Lucioli, Directeur chef de division au Ministère des finances, et Monsieur Ernesto Koch, Chef de section au Ministère des affaires étrangères ;

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE :

Monsieur Jacques Lahovary, général de division, Son Ministre Secrétaire d'Etat au Département des affaires étrangères ;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1^{er}.

Il y aura pleine liberté de commerce et de navigation entre les deux Etats; les ressortissants de l'une des Parties contractantes ne seront pas soumis, à raison de leur commerce et de leur industrie, dans les ports, villes et autres lieux quelconques de l'autre Partie contractante, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des droits, impôts, taxes ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus sur les nationaux et sur les ressortissants de la nation la plus favorisée, et les droits, privilèges, exemptions, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de commerce ou d'industrie, les ressortissants de l'une des Parties contractantes ou de la nation la plus favorisée seront communs à ceux de l'autre.

Il est entendu toutefois que la stipulation qui précède ne déroge en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en manière de police et de sûreté publique ou d'encouragement de l'industrie nationale, en vigueur dans chacun des deux Etats et applicables à tous les étrangers, ni à la réserve en faveur des nationaux quant à l'exercice de certains métiers ou professions, selon les lois des deux pays.

Art. 2.

Pour ce qui concerne le droit d'acquérir, de posséder ou d'aliéner toute espèce de propriété mobilière ou immobilière, les italiens en Roumanie et les roumains en Italie jouiront des droits des sujets de l'Etat le plus favorisé, sans être assujettis à des taxes, impôts ou charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront établis sur les nationaux.

Ils pourront, de même, exporter librement le produit de la vente de leur propriété et leurs biens en général, sans être tenus à payer des droits autres ou plus élevés que ceux que les nationaux auraient à acquitter en pareille circonstance.

Art. 3.

Les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout service militaire, soit dans

les armées de terre et de mer, soit dans les gardes ou milices nationales.

Ils seront également dispensés de toute fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale, de toute réquisition ou prestation militaire, ainsi que des emprunts forcés et autres charges qui seraient imposés pour les besoins de la guerre ou par suite d'autres circonstances exceptionnelles. Seront toutefois exceptées les charges qui sont connexes à la possession ou à la location d'un bien-fonds, aussi bien que les prestations et les réquisitions militaires auxquelles les nationaux et les ressortissants de la nation la plus favorisée peuvent être appelés à se soumettre comme propriétaires, fermiers ou locataires d'immeubles.

Ils ne pourront être assujettis, ni quant à leurs personnes, ni quant à leurs biens meubles ou immeubles, à des obligations, restrictions, taxes et impôts autres que ceux auxquels seront assujettis les nationaux.

Art. 4.

Les négociants, fabricants et autres industriels qui prouvent, par l'exhibition d'une carte de légitimation industrielle, délivrée par les autorités de leur pays, que dant l'Etat où ils ont leur domicile, ils sont autorisés à exercer leur commerce ou industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts légaux, auront le droit personnellement, ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans les territoires de l'autre Partie contractante, chez des négociants ou dans les locaux de vente publics ou chez les personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes dans l'exploitation industrielle desquels les marchandises du genre offert trouvent leur emploi. Ni dans un cas ni dans l'autre, ils ne seront astreints à acquitter pour cela une taxe spéciale plus élevée que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les industriels (voyageurs de commerce) munis d'une carte de légitimation industrielle ont le droit d'avoir avec eux des échantillons, mais non des marchandises.

Les cartes de légitimation industrielle devront être établies conformément au modèle

ci-joint et rédigées en italien ou en roumain avec traduction en français.

Les Parties contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation, ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes, non plus qu'au colportage et à la recherche des commandes chez des personnes n'exerçant ni commerce, ni industrie.

Les objets passibles d'un droit de douane qui seront importés comme échantillons par les voyageurs de commerce seront, de part et d'autre, admis en franchise de droits d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets, sans avoir été vendus, soient réexportés dans un délai de douze mois et que l'identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse.

La réexportation des échantillons devra être garantie à l'entrée, dans les deux pays, soit par le dépôt du montant des droits de douane respectifs, soit par cautionnement.

Les ressortissants de l'une des Parties contractantes se rendant aux foires ou marchés sur les territoires de l'autre, à l'effet d'y exercer leur commerce ou d'y débiter leurs produits, seront réciproquement traités comme les nationaux et ne seront pas soumis à des taxes plus élevées que celles perçues de ces derniers.

Art. 5.

Les Parties contractantes s'engagent à n'entraver nullement le commerce réciproque des deux pays par des prohibitions à l'importation, à l'exportation ou au transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant dans des conditions identiques, ne pourront avoir lieu que:

- 1° dans des circonstances exceptionnelles par rapport aux provisions de guerre;
- 2° par des raisons de sûreté publique;
- 3° par égard à la police sanitaire et en vue de la protection des animaux ou des plantes utiles contre les maladies ou les insectes et parasites nuisibles;
- 4° en vue de l'application, aux marchan-

dises étrangères, des prohibitions ou restrictions arrêtées par des lois intérieures à l'égard de la production intérieure des marchandises similaires, ou de la vente ou du transport à l'intérieur des marchandises similaires de production nationale.

Art. 6

Quant au montant, à la garantie et à la perception des droits d'importation et d'exportation, ainsi que par rapport au transit, à la réexportation, à l'entreposage, aux droits locaux et aux formalités douanières, au transbordement des marchandises et, en général, pour tout ce qui se rapporte à l'exercice du commerce, de la navigation et de l'industrie, chacune des deux Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs, à l'importation ou à l'exportation des produits du sol et de l'industrie des deux pays, que l'une d'elles pourrait avoir accordé à une tierce Puissance. Aussi, toute faveur ou immunité concédée plus tard à une tierce Puissance, sera étendue immédiatement, sans conditions et par ce fait même, aux produits du sol et de l'industrie de l'autre Partie contractante.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliqueront pas aux faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d'autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic-frontière.

Art. 7.

Les produits du sol et de l'industrie de l'Italie qui seront importés en Roumanie et les produits du sol et de l'industrie de la Roumanie qui seront importés en Italie, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation ou au transit, seront soumis au même traitement et ne seront passibles de droits ni plus élevés ni autres que les produits de la nation la plus favorisée sous ces rapports.

D'ailleurs les produits du sol et de l'industrie de la Roumanie, énumérés dans le tarif A, joint au présent traité, à leur importation en Italie, et les produits du sol et de l'industrie de l'Italie, énumérés dans le tarif B, joint au présent traité, à leur importation en Roumanie, ne seront assujettis à des droits d'entrée autres ni plus élevés que ceux inscrits dans lesdits tarifs.

Art. 8.

A l'exportation vers l'Italie il ne sera perçu en Roumanie, et à l'exportation vers la Roumanie il ne sera perçu en Italie, d'autres ni de plus hauts droits de sortie qu'à l'exportation des mêmes objets vers le pays le plus favorisé à cet égard. De même, toute autre faveur accordée par l'une des Parties contractantes à une tierce Puissance à l'égard de l'exportation sera immédiatement et sans conditions étendue à l'autre.

Art. 9.

Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux Etats ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.

Art. 10.

Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'Etat, des communes ou des corporations, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication ou la consommation d'un article dans le territoire d'une des Parties contractantes, ne frapperont, pour aucun motif, les produits de l'autre d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de même espèce ou, en absence de ceux-ci, que les produits de la nation la plus favorisée.

Les produits du sol et de l'industrie de l'un des deux pays, importés dans le territoire de l'autre et destinés à l'entreposage ou au transit, ne seront soumis à aucun droit interne.

Art. 11.

Les navires italiens et leur cargaison en Roumanie et réciproquement, les navires roumains et leur cargaison en Italie, à leur arrivée, soit directement du pays d'origine, soit d'un autre pays, et quel que soit le lieu de provenance ou la destination de leur cargaison, jouiront, sous tous les rapports, du même traitement que les navires nationaux et leur cargaison.

Tout privilège et toute franchise accordés, à cet égard, à une tierce Puissance par une des Parties contractantes seront accordés à l'instant même et sans conditions, à l'autre.

Toutefois, il est fait exception aux dispositions précédentes en ce qui concerne :

1^o les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou dans l'autre des deux Etats;

2^o le cabotage, lequel continue à être régi par les lois qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux Etats. En tout cas, les navires italiens et roumains pourront passer d'un port de l'un des deux pays contractants dans un ou plusieurs ports du même pays, soit pour y déposer toute ou partie de leur cargaison apportée de l'étranger, soit pour y composer ou compléter leur chargement pour une destination étrangère.

Art. 12.

Aucun droit, taxe ou charge quelconque, pesant sous quelque dénomination que ce soit, sur la coque du navire, son pavillon ou sa cargaison, et perçu au nom ou au profit du Gouvernement, des fonctionnaires publics, des particuliers, des corporations ou établissements quelconques, ne sera imposé aux bâtiments de l'un des deux Etats dans les ports de l'autre, à leur arrivée, durant leur séjour et à leur sortie, qui ne serait également et dans les mêmes conditions imposé aux navires nationaux.

Art. 13.

En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, hâvres ou bassins et, généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux de l'un des deux Etats, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre, la volonté des Parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments italiens et les bâtiments roumains soient traités sur le pied d'une parfaite égalité et jouissent réciproquement des avantages accordés aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 14.

Les navires italiens entrant dans un port de Roumanie et, réciproquement, les navires roumains entrant dans un port d'Italie, qui n'y viendraient que pour compléter leur chargement ou décharger une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

Art. 15.

Seront complètement affranchis de droits de tonnage et d'expédition, dans les ports de chacun des deux Etats :

1^o les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2^o les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, justifieront avoir acquitté déjà ces droits dans un autre port du même Etat;

3^o les navires qui, entrés avec un chargement dans un port, soit volontairement soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

En cas de relâche forcée, ne seront pas considérés comme opérations de commerce le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Il est entendu que les stipulations de cet article ne regardent pas les droits sanitaires, dont la perception sera réglée d'après les législations respectives.

Art. 16.

En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire de l'une des Parties contractantes sur les côtes ou rivages de l'autre, ce navire y jouira, tant pour le bâtiment que pour la car-

gaison, des faveurs et immunités que la législation de chacun des pays respectifs accorde à ses propres navires en pareille circonstance. Il sera prêté toute aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour leurs personnes que pour le navire et sa cargaison. Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conformément aux lois du pays. Tout ce qui aura été sauvé du navire et de la cargaison, ou le produit de ces objets, s'ils ont été vendus, sera restitué aux propriétaires ou à leurs ayants-cause, et il ne sera payé de frais de sauvetage plus forts que ceux auxquels les nationaux seraient assujettis en pareils cas.

Les Parties contractantes conviennent, en outre, que les marchandises sauvées ne seront sujettes au paiement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.

Art. 17.

La nationalité des bâtiments sera reconnue, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque Etat, au moyen des titres et patentes délivrés par les autorités compétentes.

Art. 18.

Si des contestations venaient à surgir entre les deux Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent traité, y compris les tarifs et le protocole final, ainsi que de toutes les questions concernant l'exercice du commerce entre les deux pays, et que l'une des Parties contractantes demande qu'elles soient soumises à la décision d'un tribunal arbitral, l'autre Partie devra y consentir, même pour la question préjudicielle de savoir si la contestation est de nature à être déférée au tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque contestation, de manière que chacune des deux Parties ait à nommer, en qualité d'arbitre, un ressortissant d'une tierce Puissance amie.

Les Parties contractantes se réservent de s'accorder, en anticipation et pour une période de temps déterminée, sur la personne du troisième arbitre à désigner en cas de besoin.

La décision des arbitres aura force obligatoire.

Art. 19.

Le présent traité entrera en vigueur à une date à convenir entre les Gouvernements des deux Parties contractantes et qui ne dépassera pas le 1^{er}/14 avril 1907. A partir de la date de la mise en vigueur de ce traité, la convention commerciale conclue le 11/23 décembre 1892 entre l'Italie et la Roumanie cessera d'exercer ses effets.

Le présent traité restera exécutoire jusqu'au 18/31 décembre 1917. Dans le cas où aucune des deux Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'échéance de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'un an, à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.

Art. 20.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Bucarest aussitôt que possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et revêtu de leurs cachets.

Fait à Bucharest, le ^{22 novembre}/_{5 décembre} 1906.

(L. S.) E. DI BECCARIA.

(L. S.) Général J. LAHOVARY.

(L. S.) L. LUCIOLLI.

L. S.) E. KOCH.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

TARIF A. — Droits à l'entrée en Italie.

Numéro du tarif général	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits en liras en or
ex 3 a	Résidus de la distillation des huiles minérales . . .	la tonne	2 —
	<p>NOTE. — Sont admis au droit conventionnel de 2 liras la tonne les résidus de la distillation des huiles minérales satisfaisant à toutes les conditions suivantes:</p> <p>a) qu'ils soient visqueux et de couleur noirâtre;</p> <p>b) qu'ils aient un poids spécifique supérieur à 0.925 à la température de 15° du thermomètre centésimal;</p> <p>c) qu'il ne contiennent pas plus de 20 % (en volume) de produits distillant jusqu'à 310 C.; ces produits ayant un poids spécifique non inférieur à 0.885 à 15° C.;</p> <p>d) que leur point d'inflammabilité (déterminé avec l'appareil Martens-Pensky) ne soit pas inférieur à 100° C. ni supérieur à 150° C.;</p> <p>e) qu'ils contiennent, dans une proportion excédant 15 %, des matières goudroneuses ou résineuses précipitables par l'acide sulfurique concentré (66° Bé).</p>		
280	Blé ou froment	100 kg.	7.50
282	Avoine	id.	4 —
ex 284 b	Maïs, autre que blanc	id.	1.15
ex 284 b	Millet	id.	1.15
ex 284 b	Fèves, haricots, lentilles et pois, secs	id.	1.15

TARIF B. — Droits à l'entrée en Roumanie.

Le tarif général roumain mentionné dans le présent tarif est le tarif général actuellement en vigueur.

En tant que ce tarif fait dépendre le montant du droit à percevoir sur une certaine marchandise du montant du droit établi pour une autre marchandise et qu'il y a plusieurs taux, généraux ou conventionnels, du droit déterminant, on se basera, pour la fixation du droit dépendant, sur le moins élevé de ces différents taux applicable aux produits italiens à leur importation en Roumanie.

Numéro du tarif général	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits en lei
64	Peaux tannées de brebis, béliet, agneau, chèvre, chevreau, dites chamois, maroquin, basane, sous n'importe quelle forme	100 kg.	140 —
81	Gants en peau de toute sorte, même fourrés ou doublés	1 kg.	9 —
ex 102	Tissus de laine, d'un poids au-dessous de 600 jusqu'à 400 grammes par mètre carré	100 kg.	175 —
ex 103	Tissus de laine, d'un poids au-dessous de 400 jusqu'à 200 grammes par mètre carré	id.	200 —
119	Cloches pour chapeaux en feutre fin, dont la laine et le poil fin, tel que de lièvre, lapin, chameau, forment la matière principale	id.	100 —
121	Chapeaux en feutres fin, dont la laine et le poil fin, tel que de lièvre, lapin, chameau, forment la matière principale	id.	600 —
	NOTE aux nos 153 à 161, 164 et 165. — Les fils, tissus, la bonneterie et la rubanerie de soie, mélangés avec toute autre matière textile, seront traités aux nos 153 à 161, 164 et 165 sans aucune réduction, en tant qu'ils contiennent 50 % ou plus de soie.		
168	Fils, tissus, bonneterie et rubanerie de toute matière textile, mélangés avec de la soie, la soie étant dans une proportion inférieure à 50 %	—	Droits des numéros 153 à 161, 164 à 166 avec une réduction de 50 %.
178	Riz décortiqué	100 kg.	7.50
ex 186	Pâtes dites d'Italie (macaroni, vermicelles et autres) .	id.	20 —
ex 222	Huile d'olive en barils, outres et récipients au-dessus de 15 kg.	id.	5 —
ex 223	Huile d'olive en récipients de 15 kg. et au-dessous .	id.	12 —

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Numéro du tarif général	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits
			en lei
ex 235	Citrons, oranges, oranges amères, mandarines . . .	100 kg.	0.50
ex 238	Amandes sans coque	id.	10 —
ex 240	Caroubes	id.	2 —
ex 240	Figues en chapelets	id.	1.50
ex 241	Noisettes	id.	5 —
268	Tanins non dénommés et extraits de toute matière ser- vant au tannage	id.	5 —
ex 297	Manches et bâtons pour ombrelles, non combinés avec des matières fines	id.	150 —
ex 316	Chapeaux de paille ou de copeaux, en bandes cousues, non blanchis, ni apprêtés, ni garnis	id.	900 —
ex 317	Chapeaux de paille ou de copeaux, en bandes cousues:		
	a) blanchis ou apprêtés, mais non garnis . . .	id.	1000 —
	b) garnis	id.	1100 —
333	Fils de coton à un seul bout, écrus, non teints . . .	id.	5 —
334	Les mêmes, blanchis	id.	8 —
335	Les mêmes, teints ou imprimés	id.	18 —
337	Fils de coton à deux ou plusieurs bouts, à simple torsion.	id.	Droits des fils simples dont ils sont composés, plus 8 lei.
338	Fils de coton à quatre ou plusieurs bouts, à torsion multiple.	id.	Droit des fils simples dont ils sont composés, plus 16 lei.
358	Tissus de coton de toute sorte, excepté ceux spéciale- ment dénommés, écrus, non teints, pesant au-dessus de 180 grammes par mètre carré:		
	a) ayant en chaîne et en trame cumulativement jusqu'à 35 fils par cm. carré	id.	55 —
	b) ayant 36 jusqu'à 55 fils par cm. carré . . .	id.	65 —
	c) ayant plus de 55 fils par cm. carré	id.	100 —
359	Tissus de coton de toute sorte, excepté ceux spéciale- ment dénommés, écrus, non teints, pesant de 180 à 100 grammes par mètre carré:		
	a) ayant jusqu'à 40 fils par cm. carré	id.	60 —
	b) ayant 51 jusqu'à 70 fils par cm. carré . . .	id.	75 —
	c) ayant plus de 70 fils par cm. carré	id.	120 —

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Numéro du tarif général	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits en lei
360.	Tissus de coton de toute sorte, excepté ceux spécialement dénommés, écrus, non teints, pesant de 100 à 70 grammes par mètre carré :		
	a) ayant jusqu'à 50 fils par cm. carré	100 kg.	70 —
	b) ayant 51 jusqu'à 80 fils par cm. carré	id.	90 —
	c) ayant plus de 80 fils par cm. carré.	id.	130 —
362	Tissus des numéros 358 à 361, blanchis	—	Droits des tissus écrus, augmentés de 20 %.
363	Les mêmes, teints en une seule couleur	—	Droits des tissus écrus, augmentés de 20 %.
364	Les mêmes, imprimés ou teints en deux ou plusieurs couleurs.	—	Droits des tissus écrus, augmentés de 20 %.
365	Organdi et canevas de coton, de tout poids, apprêtés .	100 kg.	80 —
ex 377	Etoffes à mailles de tous textiles végétaux, même mélangés ou combinés entre eux, écrues, non teintées :		
	a) pesant par mètre carré plus de 300 grammes.	id.	130 —
	b) pesant de 300 jusqu'à 150 grammes par mètre carré.	id.	160 —
378	Les mêmes, blanchies ou teintées.	id.	Droits des étoffes à mailles écrues, plus 20 lei.
ex 379	Bonneterie de tous textiles végétaux, même mélangés ou combinés entre eux, teints ou non :		
	b) bas et chaussettes	id.	215 —
383	Sacs de jute, confectionnés avec des tissus du n° 350 a)	id.	Droit du tissu, plus 1 lei.
ex 485	Dalles pour pavages et bordures pour trottoirs, en pierre lave, grossièrement équarries.	id.	0.40
ex 495	Marbre brut ou grossièrement équarri.	id.	0.75
ex 496	Marbre scié ou façonné grossièrement, mais non achevé ni ciselé.	id.	1.50
ex 497	Marbre équarri, prêt à être employé soit dans les constructions, soit dans d'autres ouvrages et objets, mais non poli, ni en plaques plus minces de 4 centimètres, ni en objets pesant moins de 5 kilogrammes et non compris au n° 501.	id.	4 —
ex 505	Corail ouvré, non monté.	1 kg.	5 —

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Numéro du tarif général	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	Unités	Droits en <i>lei</i>
525	Faïence et majolique, blanches ou colorées d'une seule teinte, même avec dessins imprimés en relief. . .	100 kg.	15 —
ex 583	Plomb brut.	id.	0.50
ex 660	Tuyaux en plomb	id.	—
733	Soufre en canons ou en poudre	id.	0.50
ex 735	Moteurs à vapeur, gaz, pétrole et dérivés, air comprimé ou toute autre force motrice, excepté l'électricité, montés ou démontés, mais dont les organes font partie de la même pièce, pesant:		
	a) 100,000 kg. ou davantage	id.	6 —
	b) au-dessous de 100,000 jusqu' à 10,000 kg. . .	id.	7 —
	c) au-dessous de 10,000 jusqu' à 2,500 kg. . . .	id.	8 —
	d) au-dessous de 2,500 jusqu' à 500 kg.	id.	10 —
	e) moins de 500 kg.	id.	12 —
ex 833	Extrait colorants de bois, racines, écorces, feuilles . .	id.	5 —

(ANNEXE)

(Modèle)

CARTE DE LÉGITIMATION

POUR

VOYAGEURS DE COMMERCE

pour l'année . . .

(ARMOIRIES)

N. de la Carte . . .

Valable pour l'Italie et la Roumanie

PORTEUR:

(prénom et nom de famille)

Fait à le (jour, mois, année)

(Sceau)

(Autorité compétente)

Signature

Il est certifié que le porteur de la présente carte
 { possède un (désignation de la fabrique ou du commerce) à , sous
 { la raison
 { est employé, comme voyageur de commerce, dans la maison
 { à qui y possède un (désignation de la fabrique ou du commerce).

Le porteur, de la présente carte désirant rechercher des commandes et
 faire des achats pour le compte de sa maison, ainsi que ^{de la maison suivante} _{des maisons suivantes} (désignation de la fabrique ou du commerce) à il est certifié, en outre, que
^{ladite maison est tenue} _{les dites maisons sont tenues} d'acquitter dans ce pays-ci les impôts légaux pour l'exercice de ^{son} _{leur} commerce (industrie).

Signalement du porteur:

Age:

Taille:

Cheveux:

Signes particuliers:

Signature:

.

Avis.

Le porteur de la présente carte ne pourra rechercher des commandes ou faire des achats autrement qu'en voyageant et pour le compte ^{de la maison susmentionnée} _{des maisons susmentionnées}
 Il pourra avoir avec lui des échantillons, mais point de marchandises. Il se conformera, d'ailleurs, aux dispositions en vigueur dans chaque Etat.

Note. — Là où le modèle ci-dessus contient un double texte, le formulaire à employer pour l'expédition des cartes, présentera l'espace nécessaire pour y insérer l'un ou l'autre des textes, suivant les circonstances du cas particulier.

PROTOCOLE FINAL

Au moment de procéder à la signature du traité de commerce, de douane et de navigation conclu à la date de ce jour, entre l'Italie et la Roumanie, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les réserves et déclarations suivantes qui auront à former partie intégrante du traité même.

I. — *En ce qui concerne le texte du traité.**Ad Art. 3.*

Il est entendu que, s'il y a des doutes sur la nationalité d'un conscrit, celui-ci, avant que sa nationalité ne soit établie, ne pourra être contraint à se soumettre ni à des prestations militaires, ni surtout à la visite médicale requise pour la conscription.

Ad Art. 7.

Il est convenu que dans les cas des réclamations d'intéressés de l'un des deux Etats, demandant pour une marchandise le traitement selon le tarif conventionnel de l'autre Etat ou concernant l'interprétation des dispositions de ce tarif, une décision déjà émise par les autorités compétentes en dernière instance, ne pourra servir de motif à écarter toute possibilité de discussions ultérieures sur l'objet de la réclamation et n'empêchera pas, le cas échéant, une nouvelle décision de l'autorité en question, pourvu, toutefois, que la réclamation soit présentée, par voie diplomatique et avec appui de déclarations d'experts ou d'autre autorité compétente, dans un délai de six mois à partir du jour où la première décision aura été officiellement notifiée aux intéressés. La décision prise sur recours ne pourra viser que le cas en question, pour lequel elle sera sans appel. Toutefois, les Parties contractantes auront la faculté de provoquer, pour le cas en question et les cas futurs, une correcte interprétation ou application des stipulations du présent traité selon l'article 18.

Ad Art. 11 et 12.

Les navires italiens et les marchandises italiennes importées par voie d'eau, après avoir acquitté les droits d'entrée, ne seront soumis en

Roumanie à aucun droit additionnel ou à des taxes accessoires, si ce n'est les taxes établies dans le seul but d'améliorer les ports et de favoriser l'exécution de certains travaux publics, destinés à faciliter le chargement ou le déchargement des marchandises. Sous le rapport de ces taxes, du droit de quaiage, ainsi que sous tous les autres, les navires et les marchandises italiennes seront assimilés dans les ports roumains à ceux de la nation la plus favorisée.

Les marchandises italiennes entrant en Roumanie par voie de terre seront exemptes de tout droit additionnel.

Ad Art. 11 à 16.

Il sera permis aux compagnies de navigation et aux propriétaires de bateaux italiens, faisant un service régulier de transport, de louer, dans le rayon des ports, pour leurs bureaux, ateliers et magasins, des terrains, même appartenant à l'Etat, contre un prix convenable, lorsqu'il n'en aura pas besoin pour d'autres usages. Il reste entendu que lesdits magasins seront considérés comme entrepôts dès qu'ils répondront aux exigences légales.

Ad Art. 18.

A l'égard de la procédure dans le cas où l'arbitrage a lieu d'après l'article 18, les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit :

Au premier cas d'arbitrage, le tribunal arbitral siégera dans le territoire de la Partie contractante défenderesse, au second cas dans le territoire de l'autre Partie contractante, et ainsi de suite alternativement dans l'un et dans l'autre territoire. La Partie, sur le territoire de laquelle siégera le tribunal, désignera le lieu du siège. Elle aura la charge de fournir les locaux, les employés de bureau et le personnel de service, nécessaires pour le fonctionnement du tribunal.

Le tribunal sera présidé par le surarbitre. Les décisions seront prises à la majorité de voix.

Les Parties contractantes s'entendront, ou le cas échéant ou une fois pour toutes, sur la procédure du tribunal arbitral. A défaut d'une telle entente, la procédure sera réglée par le tribunal même.

La procédure pourra se faire par écrit, si aucune des Parties contractantes ne soulève d'objection; dans ce cas, on pourra se départir des dispositions de l'alinéa 1^{er} de cet article.

Pour la citation et l'audition des témoins et des experts, les autorités de chacune de Parties contractantes, sur la réquisition du tribunal arbitral à adresser au Gouvernement respectif, prêteront leur assistance de la même manière que sur les réquisitions des tribunaux civils du pays.

Les Parties contractantes s'entendront sur la répartition des frais, soit à l'occasion de chaque arbitrage, soit par une disposition applicable à tous les cas. A défaut d'entente, l'article 57 de la convention de la Haye du 29 juillet 1899 sera appliqué.

II. — *En ce qui concerne le tarif A.* *(Droits à l'entrée en Italie).*

Ad N. ex 8 a. — Il est entendu que les résidus de la distillation des huiles minérales, admis au droit conventionnel de 2 livres la tonne, sont exempts du droit de statistique.

III. — *En ce qui concerne le tarif B.* *(Droits à l'entrée en Roumanie).*

Ad N. 222. — En présence des règles spéciales en vigueur en Roumanie pour le dédouanement des huiles d'olive à leur entrée dans le territoire du Royaume, dans le but de constater qu'elles ne sont pas mêlées avec d'autres huiles, il est convenu que seront reconnus en Roumanie les certificats d'analyse délivrés par les Instituts scientifiques du Royaume d'Italie, qui y seront autorisés d'après les accords à prendre à ce sujet entre les Gouvernements des deux Parties contractantes.

Les huiles qui seront accompagnées par les certificats dont il s'agit ne seront pas soumises à de nouvelles analyses, pourvu qu'il résulte desdits certificats que l'analyse a été faite en Italie d'après les règles établies d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

Cette disposition ne porte toutefois aucun préjudice au droit réservé aux autorités roumaines de vérifier de leur côté, en cas de doute, l'analyse des huiles importées avec les certificats.

Ad N. 268. Le droit de 5 lei les 100 kg. fixé pour les tanins non dénommés et les extraits de toute matière servant au tannage, ne sera appliqué qu'à partir du 1-14 septembre 1908.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du traité auquel il se rapporte, a été dressé, en double expédition, à Bucarest, le ^{22 novembre}/_{5 décembre} 1906.

(L. S.) E. DI BECCARIA (L. S.) Général LAHOVARY.
(L. S.) L. LUCIOLLI
(L. S.) E. KOCH

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione del trattato di commercio e di amicizia fra l'Italia ed Etiopia firmato ad Addis-Abeba il 21 luglio 1906 » (N. 507).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca da ultimo la discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato di commercio e di amicizia fra l'Italia e l'Etiopia firmato ad Addis-Abeba il 31 luglio 1906 ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di commercio e di amicizia fra l'Italia e l'Etiopia, firmato a Addis Abeba il 21 luglio 1906.

Trattato di commercio e di amicizia
fra l'Italia e l'Etiopia.

Addis Abeba, 21 luglio 1906.

Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia
e Sua Maestà Menelik II, Re dei Re d'Etiopia,
guidati dal desiderio di rendere durevolmente

amichevoli i rapporti tra i due Stati e di facilitare il movimento commerciale tra i nazionali rispettivi, hanno convenuto, a tale scopo, di concludere un trattato.

Ed in conformità, Sua Maestà il Re d'Italia per mezzo del suo ministro plenipotenziario commendatore Federico Ciccodicola, e Sua Maestà l'Imperatore Menelik, agendo in nome proprio come Re dei Re d'Etiopia, hanno concordato le seguenti disposizioni, alle quali intendono vincolare se stessi come i loro eredi e successori.

I.

I nazionali protetti di ciascuno degli Stati contraenti godranno nei territori dell'altro Stato piena libertà di soggiornare, di viaggiare e di esercitare il commercio e l'industria.

II.

Ciascuno degli Stati contraenti garantisce ai nazionali e protetti dell'altro Stato, i quali soggiornano nel suo territorio, la sicurezza della persona e della proprietà.

III.

Ciascuno degli Stati contraenti accorda ai nazionali e protetti dell'altro Stato tutti i diritti vantaggi e privilegi che sono stati o verranno in avvenire concessi ai nazionali di un terzo Stato, specialmente anche riguardo ai dazi doganali, alle imposte ed alla giurisdizione. Pei traffici d'importazione e di esportazione, per qualunque strada in Etiopia, sarà pagata la dogana in un solo posto.

IV.

I nazionali del Regno d'Italia ed i protetti avranno il diritto di servirsi delle linee telegrafiche, delle istituzioni postali, e di tutti gli altri mezzi di traffico esistenti in Abissinia alle stesse condizioni ed alle stesse tasse che gli indigeni od i nazionali di un terzo Stato.

V.

Ciascuna delle due parti contraenti potrà di comune accordo inviare rappresentanti accreditati nel territorio dell'altra; questi risiederanno nei luoghi ove interessi commerciali o di altra specie faranno apparire necessaria e desiderabile la loro presenza, e nel Tigrè risiederà uno a Macallè.

VI.

Il presente trattato rimarrà in vigore per tre anni a datare dal giorno della sua andata in esecuzione. Se nè l'una, nè l'altra delle due parti annuncerà, mediante dichiarazione ufficiale, dodici mesi prima della decorrenza di questo termine, la sua intenzione di porre fine all'efficacia del trattato, questo rimarrà in vigore per un altro anno e così durerà fino allo scadere di un anno dal giorno in cui la summenzionata denuncia avrà avuto luogo.

Il presente trattato entrerà in vigore un mese dopo la data nella quale la ratifica a mezzo del Governo d'Italia sarà stata comunicata a Sua Maestà l'Imperatore d'Etiopia.

In fede di che, Sua Maestà Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, in nome del suo Impero, ed il ministro plenipotenziario comm. Federico Ciccodicola per Sua Maestà il Re d'Italia, hanno firmato questo trattato in due esemplari di eguale tenore in lingua italiana ed amarica, e vi hanno apposto i loro sigilli.

(L. S.) FEDERICO CICCODICOLA.

(Sigillo dell'Imperatore Menelik).

Ratificato da S. M. il Re d'Italia l'8 ottobre 1906

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sui seguenti disegni di legge:

Diminuzione del dazio sul petrolio:

Senatori votanti	86
Favorevoli	82
Contrari	4

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore dei militari del Corpo Reale equipaggi:

Senatori votanti	85
Favorevoli	81
Contrari	4

Il Senato approva.

Provvedimenti per l' Istituto di S. Spirito in Sassia e ospedali riuniti di Roma:

Senatori votanti	82
Favorevoli	73
Contrari	9

Il Senato approva.

Istituzione di un acquario nell' isola dei Ci-
clopi:

Senatori votanti	86
Favorevoli	74
Contrari	12

Il Senato approva.

Condizioni per il pagamento di sussidi di cui godono alcuni comuni dell' Umbria a vantaggio delle loro scuole medie:

Senatori votanti	86
Favorevoli	80
Contrari	6

Il Senato approva.

Modificazioni al ruolo organico del perso-
nale addetto al servizio geodinamico:

Senatori votanti	86
Favorevoli	79
Contrari	7

Il Senato approva.

Aumento della dotazione della Camera dei
deputati per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	85
Favorevoli	74
Contrari	11

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d' impegni e di maggiori assegnazioni, riguardanti Stati di previsione e conti consuntivi dei Ministeri delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, della guerra, della marina, di agricoltura, industria e commercio, di grazia e giustizia e dei culti, dell'interno e della Camera dei deputati:

Senatori votanti	85
Favorevoli	78
Contrari	7

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*. Procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto testè avvenuta e prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Graduale avocazione allo Stato delle spese di cui all' art. 272 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921 e integrazione provvisoria nelle deficienze nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, causate dalla applicazione della legge 15 luglio 1906, n. 383:

Senatori votanti	81
Favorevoli	77
Contrari	4

Il Senato approva.

Ampliamento e miglioramento dei servizi postali telegrafici e telefonici:

Senatori votanti	81
Favorevoli	75
Contrari	6

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Ostuni:

Senatori votanti	80
Favorevoli	43
Contrari	37

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1907

Tombola telegrafica a favore della società « Pro Infanzia » di Roma e dell'ospedale di Pesaro:

Senatori votanti	80
Favorevoli	44
Contrari	36

Il Senato approva.

Trattato di commercio e navigazione, stipulato tra l'Italia e la Serbia il 14 gennaio 1907:

Senatori votanti	78
Favorevoli	70
Contrari	8

Il Senato approva.

Approvazione del trattato di commercio stipulato tra l'Italia e la Romania il 5 dicembre 1906:

Senatori votanti	74
Favorevoli	67
Contrari	7

Il Senato approva.

Approvazione del trattato di commercio e di amicizia tra l'Italia ed Etiopia firmato ad Addis Abeda il 21 luglio 1906:

Senatori votanti	78
Favorevoli	69
Contrari	9

Il Senato approva.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, i signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 27 marzo 1907 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.